

**Direzione:** AMBIENTE

**Area:** PROTEZIONE E GESTIONE DELLA BIODIVERSITA'

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G16256 del 23/12/2021

Proposta n. 51315 del 21/12/2021

**Oggetto:**

Pronuncia di valutazione d'incidenza ai sensi del DPR n. 357/1997 e delle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (GU n. 303 del 28/12/2019) - PRE-VALUTAZIONE sulle Categorie "Interventi Edilizi (Cat. 1)", "Interventi su reti tecnologiche e infrastrutture viarie e ferroviarie (Cat. 2)" e "Installazione di impianti su strutture esistenti (Cat. 3)".

Pronuncia di valutazione d'incidenza ai sensi del DPR n. 357/1997 e delle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (GU n. 303 del 28/12/2019) – PRE-VALUTAZIONE sulle Categorie “Interventi Edilizi (Cat. 1)”, “Interventi su reti tecnologiche e infrastrutture viarie e ferroviarie (Cat. 2)” e “Installazione di impianti su strutture esistenti (Cat. 3)”.

## IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Protezione e Gestione della Biodiversità;

VISTO il Regolamento Regionale (RR) 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i. e in particolare l'art. 2 relativo alle attività di indirizzo e attività di gestione;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 1048 del 30/12/2020 con cui è stato conferito al Dott. Vito Consoli l'incarico di Direttore della Direzione regionale Capitale naturale, parchi e aree protette;

VISTO il RR 10 agosto 2021, n. 15 con cui è stato modificato l'allegato “B” del RR n. 1/2002, in particolare la denominazione nonché la declaratoria delle competenze della Direzione regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, ed è stata disposta la novazione del contratto del Direttore regionale reg. cron. n. 24634 dell'11/01/2021 da Direttore della Direzione regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette a Direttore della Direzione regionale Ambiente;

VISTO la Determinazione n. G10743 del 15/09/2021 della Direzione regionale Ambiente, con cui viene istituita l'Area Protezione e gestione della biodiversità, tra le cui competenze è previsto che “*Coordina e gestisce le procedure di Valutazione di incidenza...*”;

VISTO l'Atto di organizzazione n. G11221 del 21/09/2021 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Protezione e gestione della biodiversità all'Arch. Fabio Bisogni;

VISTE le Direttive Comunitarie 79/409/CEE “Uccelli” del 2 aprile 1979, sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE “Habitat” del 21 maggio 1992 con le quali viene costituita la rete ecologica europea “Natura 2000”, formata dai Siti d'Importanza Comunitaria (SIC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTO il comma 3 dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) con cui si stabilisce che “[...] qualsiasi Piano o Progetto che possa avere incidenza significativa sul sito singolarmente o congiuntamente ad altri progetti forma oggetto di valutazione d'incidenza”;

VISTO il DPR 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e in particolare l'articolo 5 che, tra le altre cose, stabilisce che “[...] i piani territoriali, urbanistici e di settore [...]” nonché “[...] gli interventi che possano avere incidenza significativa sul Sito singolarmente o congiuntamente ad altri interventi” sono oggetto di valutazione d'incidenza;

VISTO l'art. 15 del citato DPR che stabilisce che “il Corpo Forestale dello Stato, nell'ambito delle attribuzioni ad esso assegnate [...] e gli altri soggetti cui è affidata normativamente la vigilanza ambientale, esercitano le azioni di sorveglianza connesse all'applicazione del presente Regolamento”;

VISTO il Decreto legislativo (Dlgs) n. 177 del 19/08/2016 che attribuisce all'Arma dei Carabinieri le funzioni già esercitate dal Corpo Forestale dello Stato;

VISTA la DGR n. 2146 del 19/03/1996 avente ad oggetto “Direttiva 92/43/CEE - Habitat: approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria del Lazio ai fini dell’inserimento nella rete ecologica europea Natura 2000”, con la quale viene approvata la lista dei Siti con valore d’importanza comunitaria nel Lazio ai fini dell’inserimento nella rete ecologica europea “Natura 2000”, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”;

VISTA la DGR n. 651 del 19/07/2005 avente ad oggetto “Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Adozione delle delimitazioni dei proposti SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e delle ZPS (Zone di Protezione Speciale). Integrazione Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 1996, n. 2146”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (DM) 17 ottobre 2007 e s.m.i. “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”;

VISTA la DGR n. 612 del 16/12/2011 “Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n.928”;

VISTA la DGR n. 64 del 29/01/2010 “Approvazione Linee guida per la procedura di Valutazione di Incidenza (D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i., art. 5)”;

VISTO l’art. 7 comma 1 del Decreto-Legge (DL) n. 111/2021: “In considerazione dell’attacco subito dai sistemi informatici della Regione Lazio, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 1° agosto 2021 o iniziati successivamente a tale data, gestiti tramite le strutture informatiche, dalla Regione e dai suoi enti strumentali, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 settembre 2021”;

VISTO quanto indicato nelle Linee Guida nazionali per la Valutazione di incidenza (GU n. 303 del 28/12/2019) in merito alla possibilità di assoggettare preventivamente a screening di incidenza (pre-valutazione), a livello regionale, determinate categorie di interventi ed attività al fine di accertare che la realizzazione e/o attuazione degli stessi non possano comportare interferenze negative significative sui siti Natura 2000, tali da richiedere l’avvio di una procedura di Valutazione di Incidenza appropriata;

CONSIDERATO che, alla luce degli orientamenti della Corte di Giustizia europea (sentenze C-256/98, C-6/04, C-241/08, C-418/04, C-538/09) e delle criticità evidenziate nell’ambito dell’EU Pilot 6730/14/ENVI relativo all’applicazione dell’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, non possono essere previsti elenchi di tipologie di opere ed interventi di mera esclusione dalle verifiche di cui all’art. 6.3 della Direttiva 92/43/CEE, in quanto questo approccio non tiene conto della relazione tra la potenziale incidenza della proposta e gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000;

RITENUTO necessario prevedere forme di semplificazione procedurale che consentano l’espletamento delle verifiche di screening mediante una procedura di Verifica di Corrispondenza (VC) tra la proposta presentata dal proponente e le categorie di interventi ed attività già assoggettate preventivamente a screening di incidenza a livello regionale (pre-valutazioni);

VISTO il par. 2.4 delle Linee Guida nazionali per la Valutazione di incidenza che prevede l'individuazione, da parte delle Regioni, delle cosiddette Condizioni d'Obbligo (CO) con le quali si intende una lista di indicazioni standard che il proponente, al momento della presentazione dell'istanza, deve integrare formalmente nel Piano/Programma/Progetto/Intervento/Attività (P/P/P/I/A) proposto assumendosi la responsabilità della loro piena attuazione; la funzione prioritaria delle CO, individuate per sito o per gruppi di siti omogenei, è quella di indirizzare il proponente ad elaborare correttamente o a rimodulare la proposta prima della sua presentazione;

CONSIDERATO che le Condizioni d'Obbligo riportate nel presente parere sono state valutate positivamente dal Ministero della transizione ecologica, come da nota ministeriale prot. 0054541 del 21/05/2021 acquisita al prot. 457721 del 21/05/2021, ovvero modificate in senso restrittivo sulla base di indicazioni degli Enti gestori delle Aree protette nazionali e dei Soggetti gestori dei siti Natura 2000;

DATO ATTO che vengono individuate e assoggettate a pre-valutazione le seguenti categorie di intervento:

*Interventi edilizi (Cat.1)*

- **Cat. 1.1** - Interventi edilizi di qualsiasi natura realizzati nelle zone A (centri storici) e nelle zone B (di completamento) di cui all'art. 2 del DM LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444 e s.m.i.;
- **Cat. 1.2** - Interventi edilizi di opere interne, manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione e qualsiasi intervento sul patrimonio edilizio esistente legittimamente autorizzato (compresa la demolizione e ricostruzione) che non comporti aumento di volumetria e superficie né variazione dell'area di sedime. Non si applica a strutture isolate quali rifugi, vecchi stazzi o bivacchi escursionistici;
- **Cat. 1.3** - Altri interventi edilizi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001)";
- **Cat. 1.4** - Altri interventi edilizi e realizzazione di opere pertinenziali ad edifici esistenti (tettoie, annessi, box, verande), in assenza di consumo permanente di habitat naturali;
  - a) nuova realizzazione di gazebo e tettoie di massimo 20 mq, in legno o metallo e copertura in materiali leggeri (tela, plastica), senza fondamenta o platee in cemento, aperti sui lati e che non necessitino di nuova viabilità di accesso, a condizione che siano inseriti nelle pertinenze di fabbricati esistenti legittimamente autorizzati;
  - b) nuova realizzazione di strutture quali tettoie e pergolati, contigue a manufatti esistenti, che non sviluppino cubatura;
  - c) depositi per acqua o gas di massimo 15 mc per utenze domestiche o agricole, anche interrati, e posa delle relative brevi condotte di allacciamento;
  - d) interventi sul patrimonio edilizio esistente con aumento di superficie e/o volume massimo del 20% senza ulteriore occupazione di suolo naturale;
  - e) varianti non sostanziali su progetti relativi a interventi edilizi sui quali c'è stato in precedenza un parere favorevole di valutazione di incidenza, che non comportano un aggiuntivo consumo di suolo naturale;
- **Cat. 1.5** - Interventi di adeguamento tecnologico resi obbligatori dalle normative vigenti in materia di sicurezza, abbattimento di barriere architettoniche;
- **Cat. 1.6** - Interventi edilizi di ristrutturazione e ricostruzione post sisma degli immobili (legittimamente autorizzati) distrutti e/o danneggiati che non comportino un aumento della volumetria e della superficie né variazione dell'area originale di sedime,

ricompresi nei territori di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma n. 19 del 07/04/2017 e s.m.i.;

**Interventi su reti tecnologiche e infrastrutture viarie e ferroviarie (Cat. 2)**

- **Cat. 2.1** - Manutenzione ordinaria della rete idrica, fognaria, elettrica, telefonica, stradale, ferroviaria, gasdotti e oleodotti e interventi straordinari di ripristino sulle reti suddette, a seguito di guasti o anomalie che comportino danni o disagi per le utenze e/o l'ambiente;
- **Cat. 2.2** - Realizzazione di infrastrutture lineari interrato che interessano, sia in fase di esercizio che di cantiere, esclusivamente il sedime stradale esistente;
- **Cat. 2.3** - Realizzazione e manutenzione di opere di allacciamento alle reti tecnologiche di utenze domestiche;
- **Cat. 2.4** - Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'armamento ferroviario in attività e delle aree e opere ad esso connesse;
- **Cat. 2.5** - Manutenzione ordinaria della rete sentieristica esistente, senza ampliamento o variazioni dei tracciati e senza la realizzazione di opere di regimazione idraulica e messa in sicurezza dei versanti;
- **Cat. 2.6** - Realizzazione e manutenzione di opere di regimazione idraulica di strade e ferrovie, nelle strette adiacenze delle infrastrutture (max 4 metri);
- **Cat. 2.7** - Messa in opera e manutenzione di barriere stradali e ferroviarie protettive, di segnaletica stradale e ferroviaria, sia verticale che orizzontale, e degli impianti di illuminazione su sedimi esistenti o nelle loro strette adiacenze (4 metri);

**Installazione di impianti su strutture esistenti (Cat. 3)**

- **Cat. 3.1** - Realizzazione di impianti fotovoltaici e solare-termici posti su manufatti, civili abitazioni o altre strutture preesistenti per interventi ricadenti nei seguenti siti: IT6030005, IT6030043, IT6040019 e IT6040043;
- **Cat. 3.2** - Installazione e sostituzione di ripetitori, parabole, antenne e altri elementi su tralicci già esistenti;

DATO ATTO che per le categorie di cui sopra, in ottemperanza a quanto previsto dal par. 2.2 "Pre-valutazioni regionali e delle Province autonome" delle citate Linee guida nazionali VInCA, con comunicazione di questa Direzione prot. n. 622405 del 19/07/2021 è stata avviata la fase di consultazione pubblica e acquisizione del pronunciamento da parte dei Soggetti gestori dei siti Natura 2000 sullo "*Schema proposte pre-valutate - pre-adozione screening*";

PRESO ATTO che sono stati acquisiti i pronunciamenti dei seguenti Enti gestori di aree protette nazionali, nonché Soggetti gestori dei Siti Natura 2000, ai sensi dell'art. 5, comma 7 del DPR n. 357/1997:

- prot. n. 11406 del 17/08/2021 - Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise;
- prot. n. 8712 del 19/08/2021 - Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
- prot. n. 4655 del 18/08/2021 - Parco nazionale del Circeo (prot. Ingresso 0723611);
- prot. n. ingresso 821496 del 13/10/2021 - Riserva naturale statale del Litorale Romano - Comune di Fiumicino;
- prot. n. ingresso 0922544 del 11/11/2021 - Riserva naturale statale del Litorale Romano - Roma Capitale (prot. 86567);
- prot. n. 37 del 14/10/2021 (ingresso n. 826730 del 14/10/2021) - Riserva naturale statale Saline di Tarquinia - Carabinieri Forestali;
- prot. n. ingresso 0876907 del 28/10/2021- Area Marina Protetta - Riserva naturale statale Isole di Ventotene e Santo Stefano;

- prot. n. ingresso 0904981 del 08/11/2021 - Riserva naturale statale Tenuta di Castelporziano;

CONSIDERATO che sono stati quindi acquisiti gli inderogabili pronunciamenti degli Enti Parco nazionale che interessano il territorio regionale;

DATO ATTO che i pareri pervenuti sono stati valutati, come da documentazione agli atti degli uffici, e le osservazioni, laddove rilevanti e ove possibile, sono state recepite integrando gli elementi necessari per l'applicazione della prevalutazione di incidenza;

DATO ATTO in particolare che:

- nella nota prot. n. 11406 del 17/08/2021 l'Ente Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise presenta osservazioni sulla categoria 1.2 in riferimento ad edifici esterni al contesto urbano; sulla categoria 2.1, in riferimento ad interventi su opere che attraversano corpi idrici, il Parco ritiene che non si possano escludere potenziali impatti e consiglia il rimando a fasi successive della procedura di Vinca; in riferimento alla categoria 2.5 evidenzia il rischio di disturbo in fase d'esercizio a specie d'interesse unionale come l'orso e il camoscio. In riscontro, è stato recepito quanto proposto in merito agli interventi di categoria 1.2; nelle categorie 2.1 e 2.5 sono state inserite ulteriori precisazioni per contestualizzare e circoscrivere l'ambito di applicazione degli interventi pre-valutati; per la categoria 2.1 la casistica riguarda principalmente interventi di manutenzione ordinaria di limitata entità e connessi a motivi di rilevante interesse pubblico ma è stata comunque inserita una limitazione relativa agli interventi infrastrutturali che interessano direttamente alvei fluviali, corsi d'acqua e zone umide, in quanto tali ambienti possono essere maggiormente sensibili ad interferenze generate dalle attività di cantiere, ma è stata prevista una eccezione nei casi in cui la realizzazione dell'intervento sia necessaria a prevenire ulteriori danni all'ambiente (es. perdite di gasdotti, oleodotti, reti fognarie, ecc.); per la categoria 2.5 è stata prevista l'esclusione dei tracciati carrabili;

-nella nota prot. n. 8712 del 18/08/2021, l'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ha presentato osservazioni riguardo alle condizioni d'obbligo CO 1, CO 2, CO 10 e per CO 5 (per le categorie 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7) propone la "*... richiesta dichiarazione asseverata di tecnico in possesso dei requisiti equiparabili a quelli richiesti al par. 3.3 delle Linee Guida Nazionali – 'Competenze delle figure professionali responsabili della stesura dello Studio di Incidenza' da anettere alla documentazione progettuale...*" e chiede che sia fatto riferimento alle specie vegetali di interesse unionale. In riscontro, sono stati inseriti i riferimenti alle specie vegetali di interesse unionale, prima non menzionate in modo esplicito nelle Condizioni d'Obbligo CO 2, CO 5 e CO 10; è stata inoltre integrata la CO 12 ed inserito il riferimento nella CO 2 a ZSC e ZPS per gli interventi delle categorie 1.1 e 1.4; inoltre è stato inserito il riferimento alla ZPS IT7110128 come sito di presenza di rifugi di chiroterteri e di specie di cui all'art. 4 della Direttiva Uccelli; in quanto a specie vegetali e animali di interesse conservazionistico, non individuate quali obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000, si evidenzia che è facoltà del Soggetto gestore dei siti Natura 2000 richiedere ulteriori valutazioni al proponente in merito agli aspetti segnalati;

-In merito alle precisazioni richieste sia dal Parco nazionale del Circeo che dal Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga relative alla competenza del professionista incaricato delle "*dichiarazioni asseverate del tecnico*", le osservazioni sono state parzialmente recepite in considerazione della necessità di contemperare le esigenze di tutela di habitat e specie con quella di non introdurre appesantimenti e oneri sproporzionati;

-nella nota acquisita con prot. n. 821496 del 13/10/2021 la Riserva naturale statale del Litorale Romano - Comune di Fiumicino tra le altre cose presenta osservazioni riguardo agli

interventi di edilizia libera ai sensi degli artt. 6 e 6 bis del DPR 380/2001, alle possibili sovrapposizioni tra le categorie 1.3 e 1.4, ad un'eventuale quantificazione della distanza degli interventi esterni ai siti Natura 2000 che possono avere incidenze sugli stessi e quindi da sottoporre a procedura e prevalutazioni riferite alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla necessità di sottoporre a pre-valutazione gli interventi sul verde pubblico e privato e le ricorrenti pratiche agricole. In riscontro, la problematica degli interventi di edilizia libera è stata approfondita; la definizione di *buffer* di non interferenza per interventi e attività esterni ai siti Natura 2000 può essere affrontata con valutazioni sito- e intervento-specifiche che per la loro complessità esulano dalla presente trattazione; manutenzione del verde e pratiche agricole saranno oggetto di una successiva determinazione di prevalutazione; alla possibile parziale sovrapposizione tra le categorie di interventi si è posto rimedio con una ulteriore precisazione;

- nella nota prot.n. 4655 del 18/08/2021, l'Ente Parco del Circeo presenta osservazioni sulla CO 1 per le cat. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 in riferimento alla ZSC e ZPS di competenza. In riscontro, sono state recepite le indicazioni relative alla presenza di chiroterri nei siti Natura 2000 presenti in area parco, nonché le altre osservazioni pervenute sulle categorie pre-valutate;

- la Riserva naturale statale – Area Marina Protetta Isole di Ventotene e Santo Stefano, la Riserva naturale statale Tenuta di Castelporziano, la Riserva naturale statale Saline di Tarquinia ed il Comune di Roma Capitale per la porzione di Riserva naturale statale del Litorale Romano di propria competenza non hanno ritenuto di presentare osservazioni allo schema di pre-valutazione, esprimendosi favorevolmente;

DATO ATTO che la fase di consultazione pubblica prevista dalle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza, nei confronti di portatori di interesse e delle Associazioni di protezione ambientale, è stata espletata con pubblicazione dello "*Schema proposte pre-valutate – pre-adozione screening*" in data 18.07.2021 con notifica di avvenuta pubblicazione nella pagina amministrazione trasparente dell'Amministrazione regionale, fissando una iniziale scadenza dei termini al 20/08/2021 e prorogando poi al 04/11/2021 per i noti problemi tecnici dei sistemi informativi regionali di cui al citato DL n. 111/2021;

PRESO ATTO che nel periodo di consultazione sono state acquisite le sole osservazioni della Riserva Naturale regionale Selva del Lamone (prot. n. 5516 del 18/08/2021) che, in veste di portatore di interessi, ha presentato osservazioni in merito alla definizione delle CO n. 8 e 12, e una specificazione relativa ad alberi camporili e con dimensione minima correlati al genere *Quercus spp.*;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnica in allegato, che le categorie di attività ed interventi oggetto di pre.valutazione, per natura, ubicazione ed entità delle operazioni di realizzazione e di cantiere, non determinino interferenze significative, dirette o indirette, sui valori ambientali tutelati nelle ZPS e ZSC presenti nel territorio della Regione Lazio.

RITENUTO, pertanto, che le categorie di interventi esaminate, nel rispetto delle modalità dettate nelle Condizioni d'Obbligo specifiche, siano da ritenersi non incidenti sui siti Natura 2000 in quanto non in contrasto con gli obiettivi e le misure di conservazione sito-specifici, e non rappresentino una fonte di pressione o una minaccia individuate ai sensi dell'art. 17 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e dell'art. 12 della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli";

RITENUTO che l'applicazione delle seguenti disposizioni debba essere rimandata alle forme e alle modalità previste nelle Linee Guida Regionali sulla Valutazione d'Incidenza, una volta approvate con deliberazione di Giunta Regionale e vigenti;

## DETERMINA

che per le categorie di interventi **“Interventi edilizi (Cat.1)”**, **“Interventi su reti tecnologiche e infrastrutture viarie e ferroviarie (Cat. 2)”** e **“Installazione di impianti su strutture esistenti (Cat. 3)”** l’istruttoria di pre-valutazione di screening di incidenza regionale è favorevolmente conclusa ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 357/1997.

Per tali categorie di intervento, la procedura di screening di VInCA è espletata mediante l’attivazione da parte del Proponente della procedura di Verifica di Corrispondenza (VC), volta a verificare la coerenza tra le caratteristiche della proposta presentata e la natura e modalità di attuazione delle categorie progettuali pre-valutate.

Si allega l’istruttoria tecnica sulle categorie di interventi ed attività con i relativi pareri motivati, elaborati sulla base delle richieste del Format Valutatore della Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (GU 303 del 28.12.2019).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 del Dlgs. n. 104/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni (ex art. 8 e ss. DPR n. 1199/1971).

L’applicazione delle seguenti disposizioni è rimandata alle forme e alle modalità previste nelle Linee Guida Regionali sulla Valutazione d’Incidenza, una volta approvate con deliberazione di Giunta Regionale e vigenti.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e sul portale internet della Direzione Regionale Ambiente

Il Direttore Regionale  
Dott. Vito Consoli



ALLEGATO

*Istruttoria tecnica e parere motivato*

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (DM) 17 ottobre 2007 e s.m.i. "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 612 del 16/12/2011 "Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n.928";

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 20 giugno 2012, n. 22 "Approvazione del piano della riserva di Nazzano. Tevere-Farfa di cui all'art. 26 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modificazioni ed integrazioni";

VISTE le DGR n. 158, 159, 160, 161 e 162 del 14/04/2016 relative all'adozione delle misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i., rispettivamente dei SIC delle province di Frosinone, Roma, Latina, Rieti e Viterbo;

VISTA la Deliberazione 23 maggio 2017, n. 256 Adozione delle Misure di Conservazione di n. 11 SIC terrestri, finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i.

VISTA la DGR n. 813/2017 "Adozione delle Misure di Conservazione del SIC IT6030033 'Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli)', finalizzate alla designazione della Zona Speciale di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e ss.mm.ii e modifica della delimitazione del SIC di cui all'Allegato C2 della Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2005, n. 651";

CONSIDERATO che le categorie oggetto di pre-valutazione non risultano in contrasto con gli obiettivi e le misure sito-specifiche contenute negli atti sopra richiamati;

VISTA la DGR n. 305 del 19/06/2018 "Individuazione, ai sensi del DM 17 ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di enti gestori di aree naturali protette regionali come soggetti affidatari della gestione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e del relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 357/97";

VISTA la DGR n. 498 del 23/07/2019 "Individuazione, ai sensi del DM 17 ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di enti gestori di aree naturali protette regionali come soggetti affidatari della gestione di 38 siti della rete Natura 2000, designati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE 'Habitat' e della Direttiva 2009/147/CE 'Uccelli";

VISTA la DGR n. 673/2020 "Individuazione, ai sensi del DM 17 ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'Ente Regionale Parco Monti Lucretili come soggetto affidatario della gestione della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT6030033 Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli), designata ai sensi della Direttiva 92/43/CEE Habitat";

DATO ATTO che la seguente istruttoria è stata condotta attraverso l'iter istruttorio e di verifica previsto dal Format "Valutatore", di cui all'Allegato 2 delle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (GU n. 303 del 28/12/2019), quale riferimento metodologico uniforme a livello nazionale per l'espletamento della procedura di screening di incidenza;

Interventi Edilizi (Cat.1)	Cat.1.1 - Interventi edilizi di qualsiasi natura realizzati nelle zone A (centri storici) e nelle zone B (di completamento) di cui all'art.2 del DM LL. PP. 2 aprile 1968, n. 1444 e s.m.i.
	Condizioni d'Obbligo da integrare nell'istanza e oggetto di VC
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Per i siti Natura 2000 riportati nella sezione Ambito di Applicazione: CO 1</b> - Accertamento preventivo dell'assenza di rifugi o siti di riproduzione di chiroterteri di cui all'Allegato II della Direttiva Habitat o specie avifaunistiche di cui all'art. 4 della Direttiva Uccelli in corrispondenza delle strutture oggetto di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ed adeguamento tecnologico (richiesta dichiarazione asseverata del tecnico annessa alla documentazione progettuale).</li> <li>➤ <b>Per gli interventi in zona B (di completamento), ricadenti nelle ZSC e nelle ZPS, sia nelle aree di cantiere che nelle aree di progetto: CO 2</b> - Accertamento preventivo dell'assenza di habitat naturali e seminaturali di interesse comunitario di Allegato I o di specie vegetali di Allegato II della Direttiva Habitat (richiesta dichiarazione asseverata del tecnico annessa alla documentazione progettuale).</li> <li>➤ <b>CO 5</b> - Eventuali aree di cantiere non devono interessare suoli naturali caratterizzati da habitat e specie vegetali di interesse unionale (richiesta dichiarazione asseverata del tecnico) e non deve essere prevista in alcun modo la rimozione di superfici vegetate rappresentative del contesto naturale e/o semi-naturale di riferimento.</li> </ul>
<b>Ambito di Applicazione</b>	
	<p>Zona A e Zona B di PRG di tutti i siti i siti Natura 2000 sul territorio regionale. Elenco siti per i quali è richiesto l'adempimento della CO 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IT6030005, IT6030043, IT6040019 e IT6040043, in considerazione della presenza quale obiettivo di conservazione di <i>Falco naumanni</i>.</li> <li>- IT6010003, IT6010005, IT6010013, IT6010017, IT6010028, IT6010029, IT6010056, IT6020012, IT6020018, IT6020021, IT6020022, IT6020023, IT6030001, IT6030003, IT6030008, IT6030014, IT6030029, IT6030036, IT6030041, IT6030085, IT6040001, IT6040005, IT6040006, IT6040012, IT6040043, IT6050006, IT6050008, IT6050022 in considerazione della presenza quale obiettivo di conservazione di <i>Myotis myotis</i> e <i>Myotis blythii</i>.</li> <li>- IT6010003, IT6010004, IT6010006, IT6010013, IT6010017, IT6010028, IT6010029, IT6010056, IT6020017, IT6020018, IT6020022, IT6020023, IT6030003, IT6030014, IT6030029, IT6030036, IT6030041, IT6030043, IT6040001, IT6040005, IT6040006, IT6040013, IT6040016, IT6040026, IT6040043, IT6050005, IT6050006, IT6050008, IT6050015, IT6050022, in considerazione della presenza quale obiettivo di conservazione di <i>Rhinolophus hipposideros</i>.</li> <li>- IT6030052 per rifugi di chiroterteri.</li> <li>- IT6040015 (Parco nazionale del Circeo) per la presenza di specie di chiroterteri in aree A e B (es. <i>Pipistrellus khuli</i>).</li> </ul>

	<p>- IT7110128 per rifugi di chiroterteri e presenza di specie di cui all'art. 4 della Direttiva Uccelli.</p>
	<p><b>Autorità competente e modalità espletamento Verifica di Corrispondenza (VC)</b></p>
	<p>Soggetto gestore del sito Natura 2000 o Autorità che rilascia l'Autorizzazione finale in materia edilizia.</p> <p><u>Ottemperanza Condizioni d'obbligo:</u></p> <p><b>CO 1:</b> L'Autorità competente, per i siti sopra riportati, verifica che gli elaborati di progetto contengano la dichiarazione asseverata del tecnico relativa all'assenza di specie di chiroterrofauna di cui all'Allegato II della Direttiva Habitat o specie avifaunistiche di cui all'art. 4 della Direttiva Uccelli.</p> <p><b>CO 2:</b> Per gli interventi in zona B, ricadenti nelle ZSC, nei SIC e nelle ZPS, l'Autorità competente verifica che gli elaborati di progetto contengano o la dichiarazione asseverata del tecnico relativa all'assenza, nell'area di progetto, di habitat naturali e seminaturali e di specie vegetali di interesse comunitario di Allegato I o II della Direttiva Habitat, oppure forniscano una descrizione dello stato dei luoghi dalla quale sia possibile escludere la presenza di habitat o specie vegetali di interesse comunitario sia nelle aree di cantiere sia in quelle di realizzazione dell'opera.</p> <p><b>CO 5:</b> L'Autorità competente verifica dalle informazioni di progetto che le aree di cantiere siano ubicate su superfici già impermeabilizzate o nelle aree di stretta pertinenza degli edifici, oppure che non ricadano in aree caratterizzate da habitat e specie vegetali di interesse unionale e che non sia prevista l'eliminazione di superfici vegetate rappresentative del contesto naturale e/o semi-naturale di riferimento.</p> <p>Qualora non sia possibile verificare la CO 1 e/o CO 2 e/o CO 5, dovrà essere richiesto al proponente di attivare idonea istanza di screening di valutazione di incidenza specifica.</p> <p>Dell'esito della Verifica di Corrispondenza è dato conto nell'Atto autorizzativo finale, quando previsto.</p> <p>Nei casi di applicazione dell'art. 6 e 6 bis del DPR 380/2001, l'istanza di verifica di corrispondenza deve essere in ogni caso trasmessa al Soggetto gestore del sito Natura 2000 che si esprime in caso di esito negativo della verifica entro un termine di 15 giorni dall'acquisizione della richiesta.</p>
	<p><b>Necessità di Informativa/rendicontazione in sede di Verifica di Corrispondenza (VC)</b></p>
	<p>Per i siti Natura 2000 riportati in Ambito di Applicazione, qualora la VC sia delegata all'Autorità che rilascia l'Autorizzazione finale in materia edilizia, l'esito della verifica è trasmesso per informazione al soggetto gestore del sito.</p>

### Parere motivato

Gli interventi di natura edilizia di cui alla categoria 1.1, attuati nel rispetto di quanto previsto dalle Condizioni d'Obbligo CO 1 e/o CO 2, interessano porzioni di siti Natura 2000 già urbanizzati o comunque aree nelle quali sulla base degli strumenti urbanistici è già previsto un ampliamento delle aree urbane.

Per quanto riguarda gli interventi nella Zona A) (centri storici), in considerazione della completa urbanizzazione delle aree, è possibile escludere in detta porzione limitata di siti la presenza di habitat di interesse comunitario di cui Allegato I della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", mentre la presenza di specie di Allegato II è generalmente occasionale.

Inoltre, gli interventi edilizi in aree già ampiamente urbanizzate come i centri urbani non possono determinare fenomeni significativi di frammentazione degli habitat o interruzione di continuum ecologici in quanto tali interventi riguardano principalmente la ristrutturazione ordinaria o straordinaria, o la demolizione con ricostruzione di strutture esistenti, senza consumo od occupazione di suolo permeabile con habitat naturali.

Per quanto riguarda le iniziative nelle Zone di Completamento (Zone B), definite quali "*Zone B - Edilizia esistente di completamento - Interessa le parti, diverse dalla zona A, in area a tessuto urbano definito o con maglie quasi totalmente edificate*", in considerazione del fatto che ricadono in aree con maglia quasi totalmente edificate, si ritiene che i fenomeni di frammentazioni da esse generabili possano essere suscettibili di generare interferenze negative solo quando le aree edificabili interessino direttamente suoli permeabili con habitat naturali: per tale ragione l'accertamento preventivo dell'assenza di habitat di Allegato I (CO 2) è essenziale al fine di assicurare la non significatività dell'iniziativa.

È stato verificato che tra gli obiettivi di conservazione dei siti IT6030005, IT6030043, IT6040019 e IT6040043, è presente la specie *Falco naumanni*, che occasionalmente può occupare anfratti di strutture edilizi esistenti.

Inoltre, per i siti IT6010003, IT6010005, IT6010013, IT6010017, IT6010028, IT6010029, IT6010056, IT6020012, IT6020018, IT6020021, IT6020022, IT6020023, IT6030001, IT6030003, IT6030008, IT6030014, IT6030029, IT6030036, IT6030041, IT6030085, IT6040001, IT6040005, IT6040006, IT6040012, IT6040043, IT6050006, IT6050008 e IT6050022 sono stati individuati come obiettivo di conservazione le specie di chiroterri di Allegato II della Direttiva Habitat, *Myotis myotis* e *Myotis blythii*, che potenzialmente possono trovare rifugio negli edifici esistenti.

Analogamente per i siti IT6010003, IT6010004, IT6010006, IT6010013, IT6010017, IT6010028, IT6010029, IT6010056, IT6020017, IT6020018, IT6020022, IT6020023, IT6030003, IT6030014, IT6030029, IT6030036, IT6030041, IT6030043, IT6040001, IT6040005, IT6040006, IT6040013, IT6040016, IT6040026, IT6040043, IT6050005, IT6050006, IT6050008, IT6050015, IT6050022, è stata individuato quale obiettivo di conservazione la specie di chiroterro *Rhinolophus hipposideros*.

Su indicazione del Parco nazionale del Circeo si è inserita anche la ZPS IT6040015, in considerazione della presenza di ulteriori specie di chiroterri in zone B) nel Comune di Sabaudia, quali ad esempio *Pipistrellus khuli*, *Pipistrellus pipistrellus* e *Myotis nattereri*.

Su indicazione del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è stata inserita la ZPS IT7110128 per la presenza di rifugi di chiroterri e presenza di specie avifaunistiche di cui all'art. 4 della Direttiva Uccelli.

In considerazione che il patrimonio edilizio esistente può essere colonizzato sia occasionalmente che in modo permanente dalle specie di chiroterri di cui all'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", oppure dalle specie avifaunistiche di cui all'art. 4 della Direttiva Uccelli, sopra richiamate, l'assenza di fenomeni di perturbazione e disturbo sui citati obiettivi di conservazione è attuata mediante il rispetto della Condizione d'Obbligo CO 1.

Infatti nel caso dei siti Natura 2000 riportati in Ambito di Applicazione, caratterizzati della presenza di specie di chiroterrofauna di cui all'Allegato II della Direttiva Habitat o specie

avifaunistiche di cui all'art. 4 della Direttiva Uccelli di cui sopra e segnalate nei rispettivi Formulare Standard, gli interventi relativi alla ristrutturazione ordinaria o straordinaria di edifici, al restauro di manufatti ruderali o in stato di abbandono, dovranno prevedere un'ispezione preliminare degli stessi, i cui esiti dovranno essere adeguatamente dichiarati negli elaborati di progetto. Qualora sia riscontrata la presenza di Chiroterri e/o altre specie faunistiche di interesse unionale, dovrà essere attivata idonea istanza di screening di valutazione di incidenza.

Non sono previsti periodi di sospensione dei lavori per gli interventi in ambito urbano (Zona A Centro storico e Zona B di completamento), in quanto si ritiene che in tali contesti il disturbo sulle specie tutelate sia non significativo rispetto al livello di disturbo antropico preesistente.

L'attuazione della Cat. 1.1 - *Interventi edilizi di qualsiasi natura realizzati nelle zone A (centri storici) e nelle zone B (di completamento) di cui all'art.2 del DM LL. PP. 2 aprile 1968, n. 1444 e s.m.i.*, in considerazione della localizzazione degli stessi in aree urbane o a ridosso di aree urbane, con una perturbazione già esistente dovuta all'attività antropiche preesistenti, fa altresì escludere la possibilità di disturbi significativi nei confronti di ulteriori specie di Allegato II e IV della Direttiva 92/43/CEE.

Nel rispetto delle Condizioni d'Obbligo sopra individuate, è possibile escludere che la realizzazione degli interventi ed attività edilizie nei centri urbani e nelle aree di completamento possa comportare interferenze dirette ed indirette significative nei confronti degli obiettivi di conservazione dei siti presenti e pertanto si esclude la necessità dell'attivazione di procedure di screening di incidenza specifico sulle singole istanze edilizie della categoria Cat. 1.1.

Interventi Edilizi (Cat.1)	Cat.1.2 - Interventi edilizi di opere interne, manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione e qualsiasi intervento sul patrimonio edilizio esistente legittimamente autorizzato (compresa la demolizione e ricostruzione) che non comporti aumento di volumetria e superficie né variazione dell'area di sedime. Non si applica a strutture isolate, quali rifugi, vecchi stazzi o bivacchi escursionistici
	<p><b>Condizioni d'Obbligo da integrare nell'istanza e oggetto di VC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Per i siti Natura 2000 riportati nella sezione Ambito di Applicazione: CO 1</b> - <i>Accertamento preventivo dell'assenza di rifugi o siti di riproduzione di chiroterri di cui all'Allegato II della Direttiva Habitat o specie avifaunistiche di cui all'art. 4 della Direttiva Uccelli in corrispondenza delle strutture oggetto di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ed adeguamento tecnologico (richiesta dichiarazione asseverata del tecnico annessa alla documentazione progettuale).</i></li> <li>➤ <b>CO 5</b> - <i>Eventuali aree di cantiere non devono interessare suoli naturali caratterizzati da habitat e specie vegetali di interesse unionale (richiesta dichiarazione asseverata del tecnico) e non deve essere prevista in alcun modo la rimozione di superfici vegetate rappresentative del contesto naturale e/o semi-naturale di riferimento.</i></li> </ul>
	<b>Ambito di Applicazione</b>
	Tutti i siti Natura 2000 sul territorio regionale. La pre-valutazione si applica solo agli edifici e strutture ricadenti in aree urbane

ed in aree rurali già antropizzate: non si applica a strutture isolate quali rifugi, vecchi stazzi e bivacchi escursionistici.

Per i siti sotto elencati è richiesto l'adempimento della CO 1:

- IT6030005, IT6030043, IT6040019 e IT6040043, in considerazione della presenza quale obiettivo di conservazione di *Falco naumanni*
- IT6010003, IT6010005, IT6010013, IT6010017, IT6010028, IT6010029, IT6010056, IT6020012, IT6020018, IT6020021, IT6020022, IT6020023, IT6030001, IT6030003, IT6030008, IT6030014, IT6030029, IT6030036, IT6030041, IT6030085, IT6040001, IT6040005, IT6040006, IT6040012, IT6040043, IT6050006, IT6050008 e IT6050022, in considerazione della presenza quale obiettivo di conservazione di *Myotis myotis* e *Myotis blythii*.
- IT6010003, IT6010004, IT6010006, IT6010013, IT6010017, IT6010028, IT6010029, IT6010056, IT6020017, IT6020018, IT6020022, IT6020023, IT6030003, IT6030014, IT6030029, IT6030036, IT6030041, IT6030043, IT6040001, IT6040005, IT6040006, IT6040013, IT6040016, IT6040026, IT6040043, IT6050005, IT6050006, IT6050008, IT6050015, IT6050022, in considerazione della presenza quale obiettivo di conservazione di *Rhinolophus hipposideros*.
- IT6030052 (per rifugi di chiroterteri).
- IT6040015, IT6040018, IT604040017 (Quarto Freddo, con particolare riferimento all'area di Monticchio e Via XXIV Maggio), IT6040020, tutti ricompresi nel Parco nazionale del Circeo.
- IT7110128 per rifugi di chiroterteri e presenza di specie di cui all'art. 4 della Direttiva Uccelli.

#### **Autorità competente e modalità espletamento Verifica di Corrispondenza (VC)**

Soggetto gestore del sito Natura 2000 o Autorità che rilascia l'Autorizzazione finale in materia edilizia.

##### Ottemperanza Condizioni d'obbligo:

**CO 1:** L'Autorità competente, per i siti sopra riportati, verifica che gli elaborati di progetto contengano la dichiarazione asseverata del tecnico relativa all'assenza di specie di chiroterrofauna di cui all'Allegato II della Direttiva Habitat o specie avifaunistiche di cui all'art. 4 della Direttiva Uccelli.

**CO 5:** L'Autorità competente verifica dalle informazioni di progetto che le aree di cantiere siano ubicate su superfici già impermeabilizzate o nelle aree di stretta pertinenza degli edifici, oppure che non ricadono in aree caratterizzate da habitat e specie vegetali di interesse unionale e che non sia prevista l'eliminazione di superfici vegetate rappresentative del contesto naturale e/o semi-naturale di riferimento.

Qualora non sia possibile verificare la CO 1 o CO 5, dovrà essere richiesto al proponente di attivare idonea istanza di screening valutazione di incidenza specifico.

Dell'esito della Verifica di Corrispondenza è dato conto nell'Atto autorizzativo finale, quando previsto.

Nei casi di applicazione dell'art. 6 e 6 bis del DPR 380/2001, l'istanza di verifica di corrispondenza deve essere in ogni caso trasmessa al Soggetto gestore del sito Natura 2000 che si esprime in caso di esito negativo della verifica entro un

	termine di 15 giorni dall'acquisizione della richiesta.
	<b>Necessità di Informativa/rendicontazione in sede di Verifica di Corrispondenza (VC)</b>
	Comunicazione prevista nei confronti del soggetto gestore solo per i siti Natura 2000 riportati in Ambito di Applicazione.

### Parere motivato

Gli interventi di natura edilizia di cui alla categoria 1.2, attuati nel rispetto di quanto previsto dalle Condizioni d'Obbligo CO 1 e/o CO 5, interessano porzioni di siti Natura 2000 già urbanizzati e prevedono esclusivamente interventi edilizi di opere interne, manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, compresa demolizione e ricostruzioni, senza variazione di volumi e sedime.

L'indicazione relativa alla mancata possibilità di attuare "*variazione di volumi e sedime*", determina l'assenza di ulteriori fenomeni di consumo di suolo naturale, e quindi fa ritenere non probabile il verificarsi di interferenze negative nei confronti di habitat di interesse comunitario, di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE.

Analogamente non risultano prevedibili fenomeni di frammentazione delle matrici ambientali, addizionali a quelli già contestualizzati nel contesto ambientali, in quanto detti interventi riguardano esclusivamente il patrimonio edilizio esistente.

Al fine di escludere con certezza l'assenza di interferenze sugli habitat, mediante la Condizione d'obbligo CO 5, deve essere esclusa la presenza di aree di cantiere su habitat naturali e pertanto il Proponente dovrà individuare idonee aree localizzate o su sedimi già impermeabilizzati o nelle strette adiacenze degli edifici.

In recepimento alle osservazioni del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, l'ambito di applicazione della pre-valutazione è stato limitato agli edifici e strutture ricadenti in aree urbane ed in aree rurali già antropizzate, escludendo le strutture isolate quali rifugi, vecchi stazzi e bivacchi escursionistici, in considerazione di possibili interferenze legate all'aumento di carico antropico.

È stato verificato che tra gli obiettivi di conservazione dei siti IT6030005, IT6030043, IT6040019 e IT6040043 è presente la specie *Falco naumanni*, che occasionalmente può occupare anfratti di strutture edilizi esistenti.

Inoltre, per i siti IT6010003, IT6010005, IT6010013, IT6010017, IT6010028, IT6010029, IT6010056, IT6020012, IT6020018, IT6020021, IT6020022, IT6020023, IT6030001, IT6030003, IT6030008, IT6030014, IT6030029, IT6030036, IT6030041, IT6030085, IT6040001, IT6040005, IT6040006, IT6040012, IT6040043, IT6050006, IT6050008 e IT6050022 sono stati individuati come obiettivo di conservazione le specie di chiroterri di Allegato II della Direttiva Habitat, *Myotis myotis* e *Myotis blythii*, che potenzialmente possono trovare rifugio negli edifici esistenti.

Analogamente per i siti IT6010003, IT6010004, IT6010006, IT6010013, IT6010017, IT6010028, IT6010029, IT6010056, IT6020017, IT6020018, IT6020022, IT6020023, IT6030003, IT6030014, IT6030029, IT6030036, IT6030041, IT6030043, IT6040001, IT6040005, IT6040006, IT6040013, IT6040016, IT6040026, IT6040043, IT6050005, IT6050006, IT6050008, IT6050015, IT6050022, è stata individuato quale obiettivo di conservazione la specie di chiroterro *Rhinolophus hipposideros*.

In considerazione che il patrimonio edilizio esistente può essere colonizzato sia occasionalmente che in modo permanente dalle specie di chiroterteri di cui Allegato II della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", oppure dalle specie avifaunistiche di cui all'art. 4 della Direttiva Uccelli, sopra richiamate, l'assenza di fenomeni di perturbazione e disturbo sui citati obiettivi di conservazione è attuata mediante il rispetto delle Condizioni d'Obbligo CO1.

Infatti nel caso di siti Natura 2000 riportati in Ambito di Applicazione, caratterizzati dalla presenza di specie di chiroterrofauna di cui all'Allegato II della Direttiva Habitat o specie avifaunistiche di cui all'art. 4 della Direttiva Uccelli di cui sopra e segnalate nei rispettivi Formulare Standard, gli interventi relativi alla ristrutturazione ordinaria o straordinaria di edifici, al restauro di manufatti ruderali o in stato di abbandono, dovranno prevedere un'ispezione preliminare degli stessi, i cui esiti dovranno essere adeguatamente dichiarati negli elaborati di progetto. Qualora sia riscontrata la presenza di Chiroterteri e/o altre specie faunistiche di interesse unionale, dovrà essere attivata idonea istanza di screening di valutazione di incidenza.

Fatte salve misure più restrittive da parte degli Enti gestori dei siti Natura 2000, per detti interventi non sono previste limitazioni del periodo di effettuazione e/o sospensione dei lavori dei lavori in quanto si ritiene che in tali contesti il disturbo e perturbazione sulle specie tutelate sia non significativo rispetto al livello di disturbo antropico preesistente.

Nel rispetto delle Condizioni d'Obbligo sopra individuate, è possibile escludere che la realizzazione degli interventi di cui alla Cat. 1.2 relativi alla sola edilizia esistente possano comportare interferenze dirette ed indirette significative nei confronti degli obiettivi di conservazione dei siti presenti, in quanto tali attività interessano principalmente strutture esistenti e le modalità di attuazione degli stessi non comporta occupazione significativa di suolo permeabile con potenziale presenza di habitat di specie di interesse comunitario o disturbo permeante di specie avifaunistiche

Sulla base di dette indicazioni si esclude la necessità dell'attivazione di procedure di screening di incidenza specifico sulle singole istanze edilizie della categoria Cat.1.2..

<b>Interventi Edilizi (Cat.1)</b>	<b>Cat.1.3 – Altri interventi edilizi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b) e c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001)"</b>
	<p><b>Condizioni d'Obbligo da integrare nell'istanza e oggetto di VC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Per i siti Natura 2000 riportati nella sezione Ambito di Applicazione: CO 1</b> - <i>Accertamento preventivo dell'assenza di rifugi o siti di riproduzione di chiroterteri di cui all'Allegato II della Direttiva Habitat o specie avifaunistiche di cui all'art. 4 della Direttiva Uccelli in corrispondenza delle strutture oggetto di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ed adeguamento tecnologico (richiesta dichiarazione asseverata del tecnico annessa alla documentazione progettuale).</i></li> <li>➤ <b>Per gli interventi di cui all'art.3, c. 1, lett. d): CO 10</b> - <i>Non devono essere previsti ampliamenti di manufatti e strutture esistenti che comportino consumo di suolo permeabile per superfici superiori a 20mq; per ampliamenti superiori a tale soglia ed inferiore ai 100mq è prevista la preventiva verifica dell'assenza di habitat o specie vegetali di interesse unionale (richiesta dichiarazione asseverata del tecnico annessa alla documentazione progettuale); oltre a tale soglia è previsto uno</i></li> </ul>



	<p><i>screening di incidenza specifico.</i></p> <p>➤ <b>CO 5</b> - <i>Eventuali aree di cantiere non devono interessare suoli naturali caratterizzati da habitat e specie vegetali di interesse unionale (richiesta dichiarazione asseverata del tecnico) e non deve essere prevista in alcun modo la rimozione di superfici vegetate rappresentative del contesto naturale e/o semi-naturale di riferimento.</i></p> <p>➤ <b>Per gli interventi di cui all'art.3, c. 1, lett. c) e d): CO 11</b> - <i>Non è previsto il cambio di destinazione d'uso della struttura o delle aree: gli interventi che prevedono cambio di destinazione con aumento del carico antropico sono assoggettati a screening di incidenza specifico.</i></p>
	<p><b>Ambito di Applicazione</b></p>
	<p>Tutti i siti Natura 2000 sul territorio regionale.</p> <p>Per i siti sotto elencati è richiesto l'adempimento della CO 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IT6030005, IT6030043, IT6040019 e IT6040043, in considerazione della presenza quale obiettivo di conservazione di <i>Falco naumanni</i>.</li> <li>- IT6010003, IT6010005, IT6010013, IT6010017, IT6010028, IT6010029, IT6010056, IT6020012, IT6020018, IT6020021, IT6020022, IT6020023, IT6030001, IT6030003, IT6030008, IT6030014, IT6030029, IT6030036, IT6030041, IT6030085, IT6040001, IT6040005, IT6040006, IT6040012, IT6040043, IT6050006, IT6050008 e IT6050022, in considerazione della presenza quale obiettivo di conservazione di <i>Myotis myotis</i> e <i>Myotis blythii</i>.</li> <li>- IT6010003, IT6010004, IT6010006, IT6010013, IT6010017, IT6010028, IT6010029, IT6010056, IT6020017, IT6020018, IT6020022, IT6020023, IT6030003, IT6030014, IT6030029, IT6030036, IT6030041, IT6030043, IT6040001, IT6040005, IT6040006, IT6040013, IT6040016, IT6040026, IT6040043, IT6050005, IT6050006, IT6050008, IT6050015, IT6050022, in considerazione della presenza quale obiettivo di conservazione di <i>Rhinolophus hipposideros</i>.</li> <li>- IT6030052 (per rifugi di chiroterri).</li> <li>- IT6040015, IT6040018, IT604040017 (Quarto Freddo, con particolare riferimento all'area di Monticchio e Via XXIV Maggio), IT6040020, tutti ricompresi nel Parco nazionale del Circeo.</li> </ul>
	<p><b>Autorità competente e modalità espletamento Verifica di Corrispondenza (VC)</b></p>
	<p>Soggetto gestore del sito Natura 2000 o Autorità che rilascia l'Autorizzazione finale in materia edilizia.</p> <p><u>Ottemperanza Condizioni d'obbligo:</u></p> <p><b>CO 1:</b> L'Autorità competente, per i siti sopra riportati, verifica che gli elaborati di progetto contengano la dichiarazione asseverata del tecnico relativa all'assenza specie di chiroterrofauna di cui all'Allegato II della Direttiva Habitat o specie avifaunistiche di cui all'art. 4 della Direttiva Uccelli.</p> <p><b>CO 5:</b> L'Autorità competente verifica dalle informazioni di progetto che le aree di cantiere siano ubicate su superfici già impermeabilizzate o nelle strette aree di pertinenza degli edifici, oppure che non ricadono in aree caratterizzate da habitat e specie vegetali di interesse unionale e che non sia prevista l'eliminazione di superfici vegetate rappresentative del contesto naturale e/o semi-naturale di riferimento.</p>

	<p><b>CO 10:</b> Per gli interventi di cui all'art.3, c. 1, lett. d), l'Autorità competente verifica che l'eventuale modifica della sagoma e della volumetria dell'edificio non comporti l'occupazione di suolo naturale oltre la soglia dei 20 mq; tra 20 e 100 mq l'istanza edilizia dovrà contenere una dichiarazione dalla quale sia possibile escludere che le aree occupate siano interessate da habitat naturali o specie vegetali di interesse comunitario. Oltre i 100 mq deve essere richiesto al proponente di attivare istanza di screening di incidenza specifico.</p> <p><b>CO 11:</b> Per gli interventi di cui all'art.3, c. 1, lett. c) e d), l'Autorità competente verifica che non sia previsto un cambio di destinazione d'uso che può comportare un aumento del carico antropico complessivo sull'area.</p> <p>Qualora non sia possibile verificare la CO 1 o CO 5, dovrà essere richiesto al proponente di attivare idonea istanza di screening valutazione di incidenza specifico.</p> <p>Dell'esito della Verifica di Corrispondenza è dato conto nell'Atto autorizzativo finale, quando previsto.</p> <p>Nei casi di applicazione dell'art. 6 e 6 bis del DPR 380/2001, l'istanza di verifica di corrispondenza deve essere in ogni caso trasmessa al Soggetto gestore del sito Natura 2000 che si esprime in caso di esito negativo della verifica entro un termine di 15 giorni dall'acquisizione della richiesta.</p> <p><b>Necessità di Informativa/rendicontazione in sede di Verifica di Corrispondenza (VC)</b></p> <p>Comunicazione prevista nei confronti del soggetto gestore solo per i siti Natura 2000 riportati in Ambito di Applicazione.</p> <p>Comunicazione prevista altresì per gli interventi di cui all'art.3, c. 1, lett. d) del DPR 380/2001 che prevedono un consumo di suolo superiore ai 100 mq.</p>
--	---

### Parere motivato

Gli interventi di natura edilizia di cui alla categoria Cat. 1.3, attuati nel rispetto di quanto previsto dalle Condizioni d'Obbligo CO 1, CO 5, e/o CO 10 e/o CO 11, interessano strutture già esistenti ed integrate nel contesto ambientale.

Detti interventi interessano essenzialmente aree già urbanizzate ed insistono, principalmente, su suoli già impermeabilizzati o nelle strette adiacenze del patrimonio edilizio esistente. Ricadono inoltre nelle pertinenze degli edifici e nei limiti della proprietà privata dei singoli edifici.

In tali aree è possibile escludere con ragionevole certezza l'assenza di habitat di interesse comunitario e pertanto non sono prevedibili fenomeni di degrado, perdita e frammentazione di habitat di interesse comunitario. Mediante il rispetto della Condizione d'Obbligo CO 5, il Proponente individua eventuali aree di cantiere su suoli già impermeabilizzati o dove non sia presenti habitat naturali.

In considerazione della possibilità per gli interventi di cui all'art.3, c. 1, lett. d) del DPR 380/2001 di prevedere nuove sagome delle edificazioni e quindi occupazione di nuovo suolo naturale, per questa tipologia di attività deve essere previsto il rispetto sia della CO 5 che soprattutto della CO 11, ovvero deve essere verificato mediante apposita dichiarazione o documentazione che le aree di intervento non interessino habitat di interesse comunitario.

Al fine di garantire la coerenza della rete Natura 2000, per consumo di suolo naturale superiore ai 100mq è previsto l'espletamento di uno screening di incidenza specifico.

È stato verificato che tra gli obiettivi di conservazione dei siti IT6030005, IT6030043, IT6040019 e IT6040043, è presente la specie *Falco naumanni*, che occasionalmente può occupare anfratti di strutture edilizie esistenti.

Inoltre, per i siti IT6010003, IT6010005, IT6010013, IT6010017, IT6010028, IT6010029, IT6010056, IT6020012, IT6020018, IT6020021, IT6020022, IT6020023, IT6030001, IT6030003, IT6030008, IT6030014, IT6030029, IT6030036, IT6030041, IT6030085, IT6040001, IT6040005, IT6040006, IT6040012, IT6040043, IT6050006, IT6050008 e IT6050022 sono stati individuati come obiettivo di conservazione le specie di chiroterri di Allegato II della Direttiva Habitat, *Myotis myotis* e *Myotis blythii*, che potenzialmente possono trovare rifugio negli edifici esistenti.

Analogamente per i siti IT6010003, IT6010004, IT6010006, IT6010013, IT6010017, IT6010028, IT6010029, IT6010056, IT6020017, IT6020018, IT6020022, IT6020023, IT6030003, IT6030014, IT6030029, IT6030036, IT6030041, IT6030043, IT6040001, IT6040005, IT6040006, IT6040013, IT6040016, IT6040026, IT6040043, IT6050005, IT6050006, IT6050008, IT6050015, IT6050022, è stata individuato quale obiettivo di conservazione la specie di chiroterro *Rhinolophus hipposideros*.

In considerazione che il patrimonio edilizio esistente può essere colonizzato sia occasionalmente che in modo permanente dalle specie di chiroterri di cui Allegato II della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", oppure dalle specie avifaunistiche di cui all'art. 4 della Direttiva Uccelli, sopra richiamate, l'assenza di fenomeni di perturbazione e disturbo sui citati obiettivi di conservazione è attuata mediante il rispetto della Condizioni d'Obbligo CO 1.

Infatti nel caso dei siti Natura 2000 riportati in Ambito di Applicazione, caratterizzati dalla presenza di specie di chiroterrofauna di cui all'Allegato II della Direttiva Habitat o specie avifaunistiche di cui all'art. 4 della Direttiva Uccelli di cui sopra e segnalate nei rispettivi Formulare Standard, gli interventi relativi alla ristrutturazione ordinaria o straordinaria di edifici, al restauro di manufatti ruderali o in stato di abbandono, dovranno prevedere un'ispezione preliminare degli stessi, i cui esiti dovranno essere adeguatamente dichiarati negli elaborati di progetto. Qualora sia riscontrata la presenza di Chiroterri e/o altre specie faunistiche di interesse unionale, dovrà essere attivata idonea istanza di screening di valutazione di incidenza.

Gli interventi all'interno del sito IT6030052 "Villa Borghese e Villa Pamphili" che interessano strutture per le quali sia documentata la presenza di chiroterri sono soggetti al rispetto della Condizione d'Obbligo n. 1 (CO 1).

Fatte salve misure più restrittive da parte degli Enti gestori dei siti Natura 2000, per gli interventi della Cat. 1.3 non sono previste limitazioni del periodo di effettuazione e/o sospensione dei lavori in quanto si ritiene che in tali contesti il disturbo e perturbazione sulle specie tutelate sia non significativo rispetto al livello di disturbo antropico preesistente.

Nel rispetto delle Condizioni d'Obbligo sopra individuate, è possibile escludere che la realizzazione degli interventi di cui alla Cat. 1.3 relativi alla sola edilizia esistente possano comportare interferenze dirette ed indirette significative nei confronti degli obiettivi di conservazione dei siti presenti, in quanto tali attività interessano principalmente strutture esistenti e le modalità di attuazione degli stessi non comporta occupazione significativa di suolo permeabile con potenziale presenza di habitat di specie di interesse comunitario o disturbo permanente di specie avifaunistiche.

Sulla base di dette indicazioni si esclude la necessità dell'attivazione di procedure di screening di incidenza specifico sulle singole istanze edilizie della categoria Cat.1.3.

<b>Interventi Edilizi (Cat.1)</b>	<p><b>Cat. 1.4 - Altri interventi edilizi e realizzazione di opere pertinenziali ad edifici esistenti (tettoie, annessi, box, verande), in assenza di consumo permanente di habitat naturali</b></p> <p>a) nuova realizzazione di gazebo e tettoie di massimo 20 mq, in legno o metallo e copertura in materiali leggeri (tela, plastica), senza fondamenta o platee in cemento, aperti sui lati e che non necessitino di nuova viabilità di accesso, a condizione che siano inseriti nelle pertinenze di fabbricati esistenti legittimamente autorizzati;</p> <p>b) nuova realizzazione di strutture quali tettoie e pergolati, contigue a manufatti esistenti, che non sviluppino cubatura;</p> <p>c) depositi per acqua o gas di massimo 15 mc per utenze domestiche o agricole, anche interrati, e posa delle relative brevi condotte di allacciamento;</p> <p>d) interventi sul patrimonio edilizio esistente con aumento di superficie e/o volume massimo del 20% senza ulteriore occupazione di suolo naturale;</p> <p>e) varianti non sostanziali su progetti relativi a interventi edilizi sui quali c'è stato in precedenza un parere favorevole di valutazione di incidenza, che non comportano un aggiuntivo consumo di suolo naturale; Cat.1.4 - Altri interventi edilizi e realizzazione di opere pertinenziali ad edifici esistenti (tettoie, annessi, box, verande etc), in assenza di consumo di habitat naturali</p>
	<p><b>Condizioni d'Obbligo da integrare nell'istanza e oggetto di VC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>CO 5 - Eventuali aree di cantiere non devono interessare suoli naturali caratterizzati da habitat e specie vegetali di interesse unionale (richiesta dichiarazione asseverata del tecnico) e non deve essere prevista in alcun modo la rimozione di superfici vegetate rappresentative del contesto naturale e/o semi-naturale di riferimento.</b></li> <li>➤ <b>CO 8 - Gli interventi non possono prevedere la rimozione di vegetazione arborea naturale, fatto salvo per motivi fitosanitari o di incolumità pubblica certificati delle Autorità competenti.</b></li> <li>➤ <b><u>Per gli interventi Cat. 1.4 lett. c), ricadenti nelle ZSC, nei SIC e nelle ZPS:</u> CO 2 - Accertamento preventivo dell'assenza di habitat naturali e seminaturali di interesse comunitario di Allegato I o di specie vegetali di Allegato II della Direttiva Habitat (richiesta dichiarazione asseverata del tecnico annessa alla documentazione progettuale).</b></li> <li>➤ <b><u>Per gli interventi Cat. 1.4 lett. d) ed e):</u> CO 1 - Accertamento preventivo dell'assenza di rifugi o siti di riproduzione di chiroterteri di cui all'Allegato II della Direttiva Habitat o specie avifaunistiche di cui all'art. 4 della Direttiva Uccelli in corrispondenza delle strutture oggetto di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ed adeguamento tecnologico (richiesta dichiarazione asseverata del tecnico annessa alla documentazione progettuale).</b></li> </ul> <p><b>Ambito di Applicazione</b></p> <p>Tutti i siti Natura 2000 sul territorio regionale. Per i siti sotto elencati è richiesto l'adempimento della CO 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IT6030005, IT6030043, IT6040019 e IT6040043, in considerazione della presenza quale obiettivo di conservazione di <i>Falco naumanni</i></li> </ul>

- IT6010003, IT6010005, IT6010013, IT6010017, IT6010028, IT6010029, IT6010056, IT6020012, IT6020018, IT6020021, IT6020022, IT6020023, IT6030001, IT6030003, IT6030008, IT6030014, IT6030029, IT6030036, IT6030041, IT6030085, IT6040001, IT6040005, IT6040006, IT6040012, IT6040043, IT6050006, IT6050008 e IT6050022, in considerazione della presenza quale obiettivo di conservazione di *Myotis myotis* e *Myotis blythii*.
- IT6010003, IT6010004, IT6010006, IT6010013, IT6010017, IT6010028, IT6010029, IT6010056, IT6020017, IT6020018, IT6020022, IT6020023, IT6030003, IT6030014, IT6030029, IT6030036, IT6030041, IT6030043, IT6040001, IT6040005, IT6040006, IT6040013, IT6040016, IT6040026, IT6040043, IT6050005, IT6050006, IT6050008, IT6050015, IT6050022, in considerazione della presenza quale obiettivo di conservazione di *Rhinolophus hipposideros*.
- IT6030052 (per rifugi di chiroterri).
- IT6040015, IT6040018, IT604040017 (Quarto Freddo, con particolare riferimento all'area di Monticchio e Via XXIV Maggio), IT6040020, tutti ricompresi nel Parco nazionale del Circeo.

Per i siti Natura 2000 ricompresi nel Parco nazionale del Circeo è sempre previsto uno screening di incidenza specifico per gli interventi che interessano aree ricomprese nell'habitat 9330: *Foreste di Quercus suber* (es. Loc. Baia di Argento – Sabaudia) o ricadenti su habitat cod. 21 e cod. 22. (dune costiere).

#### **Autorità competente e modalità espletamento Verifica di Corrispondenza (VC)**

Soggetto gestore del sito Natura 2000 o Autorità che rilascia l'Autorizzazione finale in materia edilizia.

#### **Ottemperanza Condizioni d'obbligo:**

**CO 1:** Per gli interventi Cat. 1.4, lett. d) ed e), nei Siti Natura 2000 indicati in Ambito di Applicazione, l'Autorità competente, per i siti sopra riportati, verifica che gli elaborati di progetto contengano la dichiarazione asseverata del tecnico relativa all'assenza specie di chiroterrofauna di cui all'Allegato II della Direttiva Habitat o specie avifaunistiche di cui all'art. 4 della Direttiva Uccelli.

**CO 2:** Per gli interventi Cat. 1.4 lett. c), ricadenti nelle ZSC, nei SIC e nelle ZPS, l'Autorità competente verifica che gli elaborati di progetto contengano o la dichiarazione asseverata del tecnico relativa all'assenza, nell'area di progetto, di habitat naturali e seminaturali o di specie vegetali di interesse comunitario di cui agli Allegati I e II della Direttiva Habitat, oppure forniscano una descrizione dello stato dei luoghi dai quale sia possibile escludere la presenza di habitat o specie vegetali di interesse comunitario sia nelle aree di cantiere sia in quelle di realizzazione dell'opera.

**CO 5:** L'Autorità competente verifica dalle informazioni di progetto che le aree di cantiere siano ubicate su superfici già impermeabilizzate o nelle strette aree di pertinenza degli edifici, oppure che non ricadono in aree caratterizzate da habitat e specie vegetali di interesse unionale e che non sia prevista l'eliminazione di superfici vegetate rappresentative del contesto naturale e/o semi-naturale di riferimento.

	<p><b>CO 8:</b> l'Autorità competente verifica che il progetto non preveda la rimozione di vegetazione arborea naturale, fatto salvo per motivi fitosanitari o di incolumità pubblica certificati delle Autorità competenti</p> <p>Qualora non sia possibile verificare il rispetto delle Condizione d'Obbligo CO 5 e CO 8, e se pertinenti, CO 1 e/o CO 2, dovrà essere richiesto al proponente di attivare idonea istanza di screening valutazione di incidenza specifico.</p> <p>Dell'esito della Verifica di Corrispondenza è dato conto nell'Atto autorizzativo finale, quando previsto.</p> <p>Nei casi di applicazione dell'art. 6 e 6 bis del DPR 380/2001, l'istanza di verifica di corrispondenza deve essere in ogni caso trasmessa al Soggetto gestore del sito Natura 2000 che si esprime in caso di esito negativo della verifica entro un termine di 15 giorni dall'acquisizione della richiesta.</p>
	<p><b>Necessità di Informativa/rendicontazione in sede di Verifica di Corrispondenza (VC)</b></p>
	<p>Comunicazione prevista nei confronti del soggetto gestore solo per i siti Natura 2000 riportati in Ambito di Applicazione.</p>

### Parere motivato

Gli interventi di categoria 1.4 interessano il patrimonio edilizio esistente e le sue strette adiacenze, senza previsione di consumo permanente di habitat naturali.

Per gli interventi d) e e) Cat. 1.4 è già prevista l'impossibilità di aggiuntiva occupazione di suolo naturale, ed in particolare quelli di cui alla lett. e) fanno riferimento a varianti non sostanziali di progetto già assoggettate positivamente a Valutazione di Incidenza.

Tutti gli interventi della Cat. 1.4 non prevedono l'occupazione di habitat naturali o seminaturali riconducibili alla presenza di habitat di interesse unionale. Per quanto riguarda gli interventi Cat. 1.4 lett. c), questi risultano gli unici che potrebbero comportare interferenze su suoli naturali e per tale ragione la loro esecuzione nelle ZSC è condizionata al rispetto della Condizione d'Obbligo n. 2. (CO 2).

In generale per tutti gli interventi è prevista l'impossibilità, anche in fase di cantiere, di occupazione, anche permanente di habitat naturali e la rimozione di vegetazione arborea (CO 5 e CO 8).

Per i siti Natura 2000 richiamati, in considerazione degli obiettivi di conservazione dei medesimi, è previsto inoltre per gli interventi sugli immobili esistenti l'accertamento preventivo della presenza di chiroterofauna e specie avifaunistiche di interesse comunitario e nello specifico di *Myotis myotis*, *Myotis blythii*, *Rhinolophus hipposideros* e *Falco naumanni*.

Infatti nel caso dei siti Natura 2000 riportati in Ambito di Applicazione, caratterizzati della presenza di specie di chiroterofauna di cui all'Allegato II della Direttiva Habitat o specie avifaunistiche di cui all'art. 4 della Direttiva Uccelli di cui sopra e segnalate nei rispettivi Formulare Standard, gli interventi relativi alla ristrutturazione ordinaria o straordinaria di edifici, al restauro di manufatti ruderali o in stato di abbandono, dovranno prevedere un'ispezione preliminare degli stessi, i cui esiti dovranno essere adeguatamente dichiarati negli elaborati di progetto. Qualora sia riscontrata la presenza di Chiroteri e/o altre specie faunistiche di interesse unionale, dovrà essere attivata idonea istanza di screening di valutazione di incidenza.

Per gli interventi della Cat. 1.4 non sono previste limitazioni del periodo di effettuazione e/o sospensione dei lavori in quanto si ritiene che in tali contesti il disturbo e perturbazione sulle specie tutelate sia non significativo rispetto al livello di disturbo antropico preesistente.

L'integrazione delle Condizioni d'obbligo nell'istanza da parte del Proponente garantisce la possibilità di escludere con ragionevole certezza l'interferenza su habitat o specie di interesse comunitario e pertanto il verificarsi di fenomeni significative di degrado, perdita e frammentazione di habitat o il disturbo di specie di interesse unionale.

Sulla base di dette valutazioni, in considerazione della tipologia delle proposte e della localizzazione delle stesse, si ritiene che la realizzazione degli interventi ed attività di Cat. 1.4 non possa comportare interferenze dirette ed indirette significative nei confronti degli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 presenti sul territorio regionale.

Sulla base di detta indicazioni si esclude la necessità dell'attivazione di procedure di screening di incidenza specifico sulle singole istanze di interventi ricompresi nella categoria Cat. 1.4.

<b>Interventi Edilizi (Cat.1)</b>	<b>Cat. 1.5 - Interventi di adeguamento tecnologico resi obbligatori dalle normative vigenti in materia di sicurezza, abbattimento di barriere architettoniche.</b>
	<p><b>Condizioni d'Obbligo da integrare nell'istanza e oggetto di VC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>CO 5</b> - <i>Eventuali aree di cantiere non devono interessare suoli naturali caratterizzati da habitat e specie vegetali di interesse unionale (richiesta dichiarazione asseverata del tecnico) e non deve essere prevista in alcun modo la rimozione di superfici vegetate rappresentative del contesto naturale e/o semi-naturale di riferimento.</i></li> <li>➤ <b>CO 8</b> - <i>Gli interventi non possono prevedere la rimozione di vegetazione arborea naturale, fatto salvo per motivi fitosanitari o di incolumità pubblica certificati delle Autorità competenti.</i></li> </ul> <p><b>Ambito di Applicazione</b></p> <p>Tutti i siti Natura 2000 sul territorio regionale</p> <p><b>Autorità competente e modalità espletamento Verifica di Corrispondenza (VC)</b></p> <p>Soggetto gestore del sito Natura 2000 o Autorità che rilascia l'Autorizzazione finale in materia edilizia.</p> <p><u>Ottemperanza Condizioni d'obbligo:</u></p> <p><b>CO 5:</b> L'Autorità competente verifica dalle informazioni di progetto che le aree di cantiere e di intervento siano ubicate su superfici già impermeabilizzate, oppure che non ricadono in aree caratterizzate da habitat e specie vegetali di interesse unionale e che non sia prevista l'eliminazione di superfici vegetate rappresentative del contesto naturale e/o semi-naturale di riferimento. La dichiarazione asseverata può essere sostituita da idonee documentazione fotografica.</p> <p><b>CO 8:</b> L'Autorità competente verifica che il progetto non preveda la rimozione di vegetazione arborea naturale, fatto salvo per motivi fitosanitari o di incolumità</p>

	<p>pubblica certificati delle Autorità competenti</p> <p>Qualora non sia possibile verificare il rispetto delle Condizione d'Obbligo CO 5 e CO 8, dovrà essere richiesto al proponente di attivare idonea istanza di screening valutazione di incidenza specifico.</p> <p>Dell'esito della Verifica di Corrispondenza è dato conto nell'Atto autorizzativo finale, quando previsto.</p> <p>Nei casi di applicazione dell'art. 6 e 6 bis del DPR 380/2001, l'istanza di verifica di corrispondenza deve essere in ogni caso trasmessa al Soggetto gestore del sito Natura 2000 che si esprime in caso di esito negativo della verifica entro un termine di 15 giorni dall'acquisizione della richiesta.</p>
	<p><b>Necessità di Informativa/rendicontazione in sede di Verifica di Corrispondenza (VC)</b></p>
	<p>Nessuna comunicazione prevista in materia di screening di incidenza.</p>

### Parere motivato

Gli interventi Cat. 1.5, di adeguamento tecnologico per motivi di sicurezza e la rimozione di barriere architettoniche sono connessi a motivi di pubblica utilità e per tali ragioni di preminente interesse pubblico.

Tali interventi, interessano quasi esclusivamente strutture già esistenti in aree urbanizzate o le loro stretta adiacenze, ed in quanto tali non possono prevedere l'occupazione significativa di suolo caratterizzata da habitat naturali. Ne consegue pertanto che risulta possibile escludere la potenziale perdita significativa di habitat di interesse, nonché fenomeni diffusi di frammentazione.

Trattandosi di interventi in aree già antropizzate si ritengono non significativi i fattori di disturbo permanente delle specie di interesse conservazionistico.

Sulla base di dette valutazioni, in considerazione della tipologia delle proposte e della localizzazione delle stesse, si ritiene che la realizzazione degli interventi di Cat. 1.5 non possa comportare interferenze dirette ed indirette significative nei confronti degli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 presenti sul territorio regionale.

Sulla base di dette indicazioni si esclude la necessità dell'attivazione di procedure di screening di incidenza specifico sulle singole istanze di interventi ricompresi nella categoria Cat. 1.5.

<p><b>Interventi Edilizi (Cat.1)</b></p>	<p><b>Cat.1.6 - Interventi edilizi di ristrutturazione e ricostruzione post sisma degli immobili (legittimamente autorizzati) distrutti e/o danneggiati che non comportino un aumento della volumetria e della superficie né variazione dell'area originale di sedime, ricompresi nei territorio di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma 2016 n.19 del 07/04/2017 e s.m.i..</b></p>
	<p><b>Condizioni d'Obbligo da integrare nell'istanza e oggetto di VC</b></p> <p>➤ <i>CO 1 - Accertamento preventivo dell'assenza di rifugi o siti di riproduzione di chiroterri di cui all'Allegato II della Direttiva Habitat o specie avifaunistiche di cui all'art. 4 della Direttiva Uccelli in corrispondenza delle strutture oggetto di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ed adeguamento tecnologico (richiesta</i></p>



<p><i>dichiarazione asseverata del tecnico annessa alla documentazione progettuale).</i> <b>NON SI APPLICA PER GLI INTERVENTI CHE PREVEDONO LA RICOSTRUZIONE EX NOVO DEGLI EDIFICI ESISTENTI.</b></p> <p>➤ <b>CO 5</b> - <i>Eventuali aree di cantiere non devono interessare suoli naturali caratterizzati da habitat e specie vegetali di interesse unionale (richiesta dichiarazione asseverata del tecnico) e non deve essere prevista in alcun modo la rimozione di superfici vegetate rappresentative del contesto naturale e/o semi-naturale di riferimento.</i></p>
<p><b>Ambito di Applicazione</b></p> <p>Tutti i siti Natura 2000 sul territorio regionale ricompresi nelle zone di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma 2016 n. 19 del 07/04/2017.</p>
<p><b>Autorità competente e modalità espletamento Verifica di Corrispondenza (VC)</b></p> <p>L'Autorità che rilascia l'Autorizzazione finale in materia edilizia.</p> <p><u>Ottemperanza Condizioni d'obbligo:</u>  <b>CO 1:</b> L'Autorità competente, per i siti sopra riportati, verifica che gli elaborati di progetto contengano la dichiarazione asseverata del tecnico relativa all'assenza specie di chiroterofauna di cui all'Allegato II della Direttiva Habitat o specie avifaunistiche di cui all'art. 4 della Direttiva Uccelli.  <b>CO 5:</b> L'Autorità competente verifica dalle informazioni di progetto che le aree di cantiere siano ubicate su superfici già impermeabilizzate o nelle strette aree di pertinenza degli edifici, oppure che non ricadono in aree caratterizzate da habitat e specie vegetali di interesse unionale e che non sia prevista l'eliminazione di superfici vegetate rappresentative del contesto naturale e/o semi-naturale di riferimento.</p> <p>Qualora non sia possibile verificare la CO 1, se prevista, e la CO 5, dovrà essere richiesto al proponente di attivare idonea istanza di screening valutazione di incidenza specifico.</p> <p>Dell'esito della Verifica di Corrispondenza è dato conto nell'Atto autorizzativo finale, quando previsto.</p>
<p><b>Necessità di Informativa/rendicontazione in sede di Verifica di Corrispondenza (VC)</b></p> <p>Comunicazione prevista nei confronti del soggetto gestore solo per i siti Natura 2000.</p>

### Parere motivato

Gli interventi di natura edilizia di cui alla categoria 1.6, attuati nelle aree ricomprese nell'Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma 2016 n. 19 del 07/04/2017 e s.m.i., sono finalizzati a garantire il recupero e la ricostruzione dell'evento sismico eccezionale verificatosi nel 2006 e prevedono la ristrutturazione e/o ricostruzione degli immobili esistenti o precedentemente esistenti senza variazioni né del volume esterno, né della sagoma, né dell'ubicazione rispetto al posizionamento originario.

Fatta salve alcune limitate eccezioni, tutti gli interventi di cui sopra interessano porzioni di siti Natura 2000 ricadenti in contesti già urbanizzati ed interessati da ingenti fenomeni di crollo e danneggiamento delle strutture preesistenti regolarmente autorizzate o preesistenti all'individuazione dei siti natura 2000.

L'indicazione relativa alla mancata possibilità di attuare variazione di volume, sagoma e sedime, determina l'assenza di ulteriori fenomeni di consumo di suolo naturale, e quindi fa ritenere improbabile il verificarsi di interferenze negative nei confronti di habitat di interesse comunitario, di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE.

Analogamente non risultano prevedibili fenomeni di frammentazione delle matrici ambientali, addizionali a quelli già contestualizzati nel contesto ambientali, in quanto detti interventi riguardano esclusivamente il patrimonio edilizio esistente danneggiato/distrutto dagli eventi sismici del 2016.

Al fine di escludere con certezza l'assenza di interferenze sugli habitat, mediante la Condizione d'obbligo CO 5, deve essere esclusa la presenza di aree di cantiere su habitat naturali e pertanto il Proponente dovrà individuare idonee aree localizzate o su sedimi già impermeabilizzati o nelle strette adiacenze degli edifici.

In considerazione che il patrimonio edilizio presente nelle aree di interesse dell'Ordinanza può essere colonizzato sia occasionalmente che in modo permanente dalle specie di chiroterteri di cui Allegato II della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", oppure dalle specie avifaunistiche di cui all'art. 4 della Direttiva Uccelli, l'assenza di fenomeni di perturbazione e disturbo sui citati obiettivi di conservazione è attuata mediante il rispetto della Condizioni d'Obbligo CO1.

Infatti nel caso dei siti Natura 2000 riportati in Ambito di Applicazione, caratterizzati dalla presenza di specie di chiroterrofauna di cui all'Allegato II della Direttiva Habitat o specie avifaunistiche di cui all'art. 4 della Direttiva Uccelli di cui sopra e segnalate nei rispettivi Formulari Standard, gli interventi relativi alla ristrutturazione ordinaria o straordinaria di edifici ed l'adeguamento a standard anti-sismici di fabbricati danneggiati dall'evento sismico del 2016, dovranno prevedere un'ispezione preliminare degli stessi, i cui esiti dovranno essere adeguatamente dichiarati negli elaborati di progetto. Qualora sia riscontrata la presenza di Chiroterteri e/o altre specie faunistiche di interesse unionale, dovrà essere attivata idonea istanza di screening di valutazione di incidenza.

Fatte salve misure più ristrette da parte degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e dell'eventuale parere dell'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, per detti interventi non sono previste limitazioni del periodo di effettuazione e/o sospensione dei lavori dei lavori in quanto si ritiene che in tali contesti il disturbo e perturbazione sulle specie tutelate sia non significativo rispetto al livello di disturbo antropico preesistente.

Nel rispetto delle Condizioni d'Obbligo sopra individuate, è possibile escludere che la realizzazione degli interventi di cui alla Cat. 1.6 relativi alla sola ristrutturazione e ricostruzione degli immobili pre-esistenti agli eventi sismici del 2016 possa comportare interferenze dirette ed indirette significative nei confronti degli obiettivi di conservazione dei siti presenti, in quanto tali attività interessano esclusivamente strutture esistenti già distrutte, demolite per ragione di sicurezza pubblica o comunque lesionate e che le modalità di attuazione degli stessi non comporta occupazione addizionale di suolo naturale e pertanto disturbo e perturbazione delle specie di interesse conservazionistico presenti.

Sulla base di dette indicazioni si esclude la necessità dell'attivazione di procedure di screening di incidenza specifico sulle singole istanze edilizie della categoria Cat.1.6..

Interventi su reti tecnologiche e infrastrutture viarie e ferroviarie (Cat. 2)	Cat.2.1 - Manutenzione ordinaria della rete idrica, fognaria, elettrica, telefonica, stradale, ferroviaria, gasdotti e oleodotti e interventi straordinari di ripristino sulle reti suddette, a seguito di guasti o anomalie che comportino danni o disagi per le utenze e/o l'ambiente.
	<p><b>Condizioni d'Obbligo da integrare nell'istanza e oggetto di VC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>CO 4</b> - <i>Attività ed Interventi solo su sedimenti o superfici già impermeabilizzate.</i></li> <li>➤ <b>CO 5</b> - <i>Eventuali aree di cantiere non devono interessare suoli naturali caratterizzati da habitat e specie vegetali di interesse unionale (richiesta dichiarazione asseverata del tecnico) e non deve essere prevista in alcun modo la rimozione di superfici vegetate rappresentative del contesto naturale e/o semi-naturale di riferimento. La dichiarazione del tecnico può essere sostituita con apposita cartografia e documentazione fotografica con l'individuazione delle aree di cantiere</i></li> <li>➤ <b>CO 6</b> - <i>Utilizzo di viabilità esistente per il raggiungimento dell'area di intervento, senza apertura di nuovi percorsi fuoristrada o su suoli naturali, sia in fase di cantiere che di esercizio.</i></li> <li>➤ <b>CO 7</b> - <i>Gli interventi non possono prevedere scavi o movimenti terra su fossi o canali laterali alle infrastrutture con presenza di vegetazione ripariale.</i></li> <li>➤ <b>CO 8</b> - <i>Gli interventi non possono prevedere la rimozione di vegetazione arborea naturale, fatto salvo per motivi fitosanitari o di incolumità pubblica certificati dalle Autorità competenti.</i></li> </ul> <p><b>Ambito di Applicazione</b></p> <p>Tutti i siti Natura 2000 sul territorio regionale. Non si applica ad interventi infrastrutturali che interessano direttamente alvei fluviali, corsi d'acque e zone umide, ad eccezione dei casi in cui sia necessario prevenire ulteriori danni all'ambiente (es. perdite di gasdotti, oleodotti, reti fognarie, etc).</p> <p><b>Autorità competente e modalità espletamento Verifica di Corrispondenza (VC)</b></p> <p>Soggetto gestore del sito Natura 2000 o Autorità che rilascia l'Autorizzazione finale in materia edilizia.</p> <p><u>Ottemperanza Condizioni d'obbligo:</u></p> <p><b>CO 4</b> - L'Autorità competente verifica che gli interventi interessino il medesimo sedime già interessato dalla rete o dall'infrastruttura e che quindi non sia previste variazioni di tracciato che interessino suoli caratterizzati da habitat naturali.</p> <p><b>CO 5</b> - L'Autorità competente verifica dalle informazioni di progetto che le aree di cantiere e di intervento non ricadono in aree caratterizzate da habitat e specie vegetali di interesse unionale e che non sia prevista l'eliminazione di superfici vegetate rappresentative del contesto naturale e/o semi-naturale di riferimento.</p>

	<p><b>CO 6</b> - L'Autorità competente verifica che gli interventi prevedano esclusivamente l'utilizzo di viabilità esistente per il raggiungimento dell'area di intervento, senza apertura di nuovi percorsi fuoristrada o su suoli naturali, sia in fase di cantiere che di esercizio.</p> <p><b>CO 7</b> - L'Autorità competente verifica dalle informazioni di progetto che gli interventi non prevedano attività di scavi o movimenti terra su fossi o canali laterali alle infrastrutture con presenza di vegetazione ripariale.</p> <p><b>CO 8</b> - l'Autorità competente verifica che il progetto non preveda la rimozione di vegetazione arborea naturale, fatto salvo per motivi fitosanitari o di incolumità pubblica certificati dalle Autorità competenti</p> <p>Qualora non sia possibile verificare il rispetto delle Condizione d'Obbligo, dovrà essere richiesto al proponente di attivare idonea istanza di screening valutazione di incidenza specifico.</p> <p>Gli interventi infrastrutturali che interessano direttamente alvei fluviali, corsi d'acqua e zone umide, sono assoggettati a screening di incidenza specifico.</p> <p>Dell'esito della Verifica di Corrispondenza è dato conto nell'Atto autorizzativo finale, quando previsto.</p>
	<p><b>Necessità di Informativa/rendicontazione in sede di Verifica di Corrispondenza (VC)</b></p>
	<p>Nessuna comunicazione prevista in materia di screening di incidenza.</p>

### Parere motivato

Gli interventi Cat. 2.1, di manutenzione ordinaria della rete idrica, fognaria, elettrica, telefonica, stradale, ferroviaria, gasdotti e oleodotti e interventi straordinari di ripristino sulle reti suddette, a seguito di guasti o anomalie che comportino danni o disagi per le utenze e/o l'ambiente, sono prioritariamente realizzati per garantire la funzionalità dei servizi essenziali e pertanto giustificati da motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

Gli interventi Cat. 2.1, interessano quasi esclusivamente infrastrutture e reti già esistenti e le loro strette adiacenze, in quanto tali non prevedono l'occupazione di ulteriore suolo naturale e pertanto la potenziale perdita di habitat di interesse comunitario. Trattandosi di interventi su infrastrutture e reti già esistenti non sono prevedibili fenomeni ulteriori di frammentazione in quanto le stesse sono già integrate nel contesto ambientale di riferimento.

Con riferimento agli interventi connessi alla manutenzione delle infrastrutture ferrate e stradali, l'eventuale rimozione di vegetazione ai margini del sedime e sulle massicciate è strettamente finalizzata a garantire la sicurezza del trasporto merci e viaggiatori e del traffico veicolare e correlata pertanto a motivazioni connesse all'incolumità pubblica.

In generale, gli interventi Cat. 2.1., interessano direttamente i sedimenti stradali oppure le strette adiacenze delle infrastrutture ove, salvo occasionalmente, è altamente improbabile la presenza di habitat e specie obiettivi di conservazione dei siti.

Le Condizioni d'Obbligo individuate consentono di assicurare che l'attuazione degli stessi non possa comportare interferenze su habitat naturali.

L'ambito di applicazione della sottocategoria è stato limitato agli interventi che non interessano direttamente alvei fluviali corsi d'acqua e zone umide, in considerazione della sensibilità ambientali di tali sistemi. E' stata tuttavia prevista la possibilità di realizzare interventi in dette aree qualora funzionali a prevenire ulteriori danni all'ambiente (es. perdite di gasdotti, oleodotti, reti fognarie, etc).

Per gli interventi Cat. 2.1., eventuali effetti di disturbo sonoro sulla fauna connessi alle attività di cantiere si possono ritenere già contestualizzati nel contesto ambientale in conseguenza dei rumori già generati dal traffico veicolare o ferroviario e pertanto, anche in considerazione del carattere temporaneo degli stessi, non si ritiene che possano generare interferenze negative permanenti su specie di interesse comunitario.

Sulla base di dette valutazioni, in considerazione della tipologia delle proposte e della localizzazione delle stesse, si ritiene che la realizzazione degli interventi di Cat. 2.1 non possa comportare interferenze dirette ed indirette significative nei confronti degli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 presenti sul territorio regionale.

Sulla base di dette indicazioni si esclude la necessità dell'attivazione di procedure di screening di incidenza specifico sulle singole istanze di interventi ricompresi nella categoria Cat. 2.1.

Interventi su reti tecnologiche e infrastrutture viarie e ferroviarie (Cat. 2)	<b>Cat. 2.2- Realizzazione di infrastrutture lineari interrato che interessano, sia in fase di esercizio che di cantiere, esclusivamente il sedime stradale esistente</b>
	<p><b>Condizioni d'Obbligo da integrare nell'istanza e oggetto di VC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>CO 4 - Attività ed Interventi solo su sedimenti o superfici già impermeabilizzate.</b></li> <li>➤ <b>CO 5 - Eventuali aree di cantiere non devono interessare suoli naturali caratterizzati da habitat e specie vegetali di interesse unionale (richiesta dichiarazione asseverata del tecnico) e non deve essere prevista in alcun modo la rimozione di superfici vegetate rappresentative del contesto naturale e/o semi-naturale di riferimento. <u>La dichiarazione del tecnico può essere sostituita con apposita cartografia e documentazione fotografica con l'individuazione delle aree di cantiere</u></b></li> </ul> <p><b>Ambito di Applicazione</b></p> <p>Tutti i siti Natura 2000 sul territorio regionale</p> <p><b>Autorità competente e modalità espletamento Verifica di Corrispondenza (VC)</b></p> <p>Soggetto gestore del sito Natura 2000 o Autorità che rilascia l'Autorizzazione finale in materia edilizia.</p> <p><b>Ottemperanza Condizioni d'obbligo:</b></p>

	<p><b>CO 4</b> - L'Autorità competente verifica che gli interventi interessino il medesimo sedime già interessato dalla rete o dall'infrastruttura e che quindi non sia previste variazioni di tracciato che interessino suoli caratterizzati da habitat naturali.</p> <p><b>CO 5:</b> L'Autorità competente verifica, dalle informazioni di progetto, che le aree di cantiere e di intervento non ricadano in aree caratterizzate da habitat e specie vegetali di interesse unionale e che non sia prevista l'eliminazione di superfici vegetate rappresentative del contesto naturale e/o semi-naturale di riferimento.</p> <p>La dichiarazione del tecnico può essere sostituita con apposita cartografia e documentazione fotografica con l'individuazione delle aree di cantiere.</p> <p>Qualora non sia possibile verificare il rispetto delle Condizioni d'Obbligo, dovrà essere richiesto al proponente di attivare idonea istanza di screening valutazione di incidenza specifico.</p> <p>Dell'esito della Verifica di Corrispondenza è dato conto nell'Atto autorizzativo finale, quando previsto.</p> <p>Nei casi di applicazione dell'art. 6 e 6 bis del DPR 380/2001, l'istanza di verifica di corrispondenza deve essere in ogni caso trasmessa al Soggetto gestore del sito Natura 2000 che si esprime in caso di esito negativo della verifica entro un termine di 15 giorni dall'acquisizione della richiesta.</p>
	<p><b>Necessità di Informativa/rendicontazione in sede di Verifica di Corrispondenza (VC)</b></p>
	<p>Nessuna comunicazione prevista in materia di screening di incidenza.</p>

### Parere motivato

Gli interventi di Cat. 2.2 riguardano la realizzazione di infrastrutture lineari interrato che interessano, sia in fase di esercizio che di cantiere, esclusivamente il sedime stradale esistente.

La categorizzazione di detti interventi, da attuarsi esclusivamente, sul sedime stradale esistente, fa escludere aprioristicamente il consumo di suolo caratterizzato da habitat naturali, nonché eventuali fenomeni di frammentazione: quanto sopra in considerazione che il sedime stradale esistente già rappresenta un elemento di frammentazione integrato nel contesto ambientale.

Per gli interventi Cat. 2.2, eventuali effetti di disturbo sonoro sulla fauna connessi alle attività di cantiere si possono ritenere già contestualizzati nel contesto ambientale in conseguenza dei rumori già generati dal traffico veicolare che interessa il sedime stradale e pertanto, anche in considerazione del carattere temporaneo degli stessi, non si ritiene che possano generare interferenze negative permanenti su specie di interesse comunitario.

Eventuali effetti acuti di fenomeni rumorosi intensi sono estremamente limitati nel tempo e pertanto l'eventuale disturbo risulta a breve termine e da ritenersi non significativo.

Sulla base di dette valutazioni, in considerazione della tipologia delle proposte e della localizzazione delle stesse, si ritiene che la realizzazione degli interventi di Cat. 2.2 non possa comportare interferenze dirette ed indirette significative nei confronti degli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 presenti sul territorio regionale.

Sulla base di dette indicazioni si esclude la necessità dell'attivazione di procedure di screening di incidenza specifico sulle singole istanze di interventi ricompresi nella categoria Cat. 2.3.

Interventi su reti tecnologiche e infrastrutture viarie e ferroviarie (Cat. 2)	Cat. 2.3 - Realizzazione e manutenzione di opere di allacciamento alle reti tecnologiche di utenze domestiche
	<p><b>Condizioni d'Obbligo da integrare nell'istanza e oggetto di VC</b></p> <p>➤ <i>CO 5 - Eventuali aree di cantiere non devono interessare suoli naturali caratterizzati da habitat e specie vegetali di interesse unionale (richiesta dichiarazione asseverata del tecnico) e non deve essere prevista in alcun modo la rimozione di superfici vegetate rappresentative del contesto naturale e/o semi-naturale di riferimento.</i></p> <p><b>Ambito di Applicazione</b></p> <p>Non si applica nei casi in cui le opere di allacciamento interessino sedimi già impermeabilizzati (comprovato con idonea documentazione fotografica).</p> <p><b>Autorità competente e modalità espletamento Verifica di Corrispondenza (VC)</b></p> <p>Soggetto gestore del sito Natura 2000 o Autorità che rilascia l'Autorizzazione finale in materia edilizia.</p> <p><u>Ottemperanza Condizioni d'obbligo:</u></p> <p><b>CO 5:</b> L'Autorità competente verifica dalle informazioni di progetto che le aree di cantiere e di intervento non ricadono in aree caratterizzate da habitat e specie vegetali di interesse unionale e che non sia prevista l'eliminazione di superfici vegetate rappresentative del contesto naturale e/o semi-naturale di riferimento.</p> <p>Qualora non sia possibile verificare il rispetto delle Condizione d'Obbligo, dovrà essere richiesto al proponente di attivare idonea istanza di screening valutazione di incidenza specifico.</p> <p>Dell'esito della Verifica di Corrispondenza è dato conto nell'Atto autorizzativo finale, quando previsto.</p> <p>Nei casi di applicazione dell'art. 6 e 6 bis del DPR 380/2001, l'istanza di verifica di corrispondenza deve essere in ogni caso trasmessa al Soggetto gestore del sito Natura 2000 che si esprime in caso di esito negativo della verifica entro un termine di 15 giorni dall'acquisizione della richiesta.</p> <p><b>Necessità di Informativa/rendicontazione in sede di Verifica di Corrispondenza (VC)</b></p> <p>Nessuna comunicazione prevista in materia di screening di incidenza.</p>

**Parere motivato**

Gli interventi di Cat. 2.3 riguardano la realizzazione e manutenzione di opere di allacciamento alle reti tecnologiche di utenze domestiche.

Questa categoria di interventi interessa, pertanto, aree strettamente connesse alle adiacenze di edifici, agglomerati, e reti tecnologiche e pertanto ricadono in contesto ampiamente urbanizzato ed edificato. Si tratta inoltre di interventi dimensionalmente modesti in quanti finalizzati esclusivamente alla realizzazione o manutenzione di opere di allacciamento ad utenze domestiche, che prevedono per loro stesse caratteristiche il ripristino del tracciato dell'area di scavo e del rinterro della trincea.

Per tali ragioni non sono prevedibili interferenze significative nei confronti di habitat di interesse comunitario, mentre la localizzazione degli stessi in prossimità di edifici ed in contesti urbani fa ritenere che in tali contesti il disturbo e la perturbazione sulle specie tutelate sia non significativo rispetto al livello di disturbo antropico preesistente.

Sulla base di dette valutazioni, in considerazione della tipologia delle proposte e della localizzazione delle stesse, si ritiene che la realizzazione degli interventi di Cat. 2.3 non possa comportare interferenze dirette ed indirette significative nei confronti degli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 presenti sul territorio regionale.

Sulla base di dette indicazioni si esclude la necessità dell'attivazione di procedure di screening di incidenza specifico sulle singole istanze di interventi ricompresi nella categoria Cat. 2.3.

Interventi su reti tecnologiche e infrastrutture viarie e ferroviarie (Cat. 2)	<b>Cat. 2.4 – Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'armamento ferroviario in attività e delle aree e opere ad esso connesse</b>
	<p><b>Condizioni d'Obbligo da integrare nell'istanza e oggetto di VC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>CO 5 - Eventuali aree di cantiere non devono interessare suoli naturali caratterizzati da habitat e specie vegetali di interesse unionale (richiesta dichiarazione asseverata del tecnico) e non deve essere prevista in alcun modo la rimozione di superfici vegetate rappresentative del contesto naturale e/o semi-naturale di riferimento.</i></li> <li>➤ <i>CO 7 - Gli interventi non possono prevedere scavi o movimenti terra su fossi o canali laterali alle infrastrutture con presenza di vegetazione ripariale.</i></li> </ul> <p><b>Ambito di Applicazione</b></p> <p>Tutti i siti Natura 2000 sul territorio regionale</p> <p><b>Autorità competente e modalità espletamento Verifica di Corrispondenza (VC)</b></p> <p>Soggetto gestore del sito Natura 2000 o Autorità che rilascia l'Autorizzazione finale in materia edilizia.</p> <p><u>Ottemperanza Condizioni d'obbligo:</u></p>



	<p><b>CO 5:</b> L'Autorità competente verifica dalle informazioni di progetto che le aree di cantiere e di intervento non ricadono in aree caratterizzate da habitat e specie vegetali di interesse unionale e che non sia prevista l'eliminazione di superfici vegetate rappresentative del contesto naturale e/o semi-naturale di riferimento.</p> <p><b>CO 7 -</b> L'Autorità competente verifica dalle informazioni di progetto che gli interventi non prevedano attività di scavi o movimenti terra su fossi o canali laterali alle infrastrutture con presenza di vegetazione ripariale.</p> <p>Qualora non sia possibile verificare il rispetto delle Condizione d'Obbligo, dovrà essere richiesto al proponente di attivare idonea istanza di screening valutazione di incidenza specifico.</p> <p><b>Necessità di Informativa/rendicontazione in sede di Verifica di Corrispondenza (VC)</b></p> <p>Nessuna comunicazione prevista in materia di screening di incidenza.</p>
--	---

### **Parere motivato**

Gli interventi Cat. 2.4, di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'armamento ferroviario in attività e delle aree e opere ad esso connesse, interessano esclusivamente strutture ed infrastrutture ferroviarie già esistenti e le loro stretta adiacenze, sempre ricompreso nel sedime ferroviario.

Detti interventi sono realizzati prioritariamente realizzati per garantire la funzionalità dei servizi essenziali e pertanto giustificati da motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

Con riferimento agli interventi connessi alla manutenzione delle infrastrutture ferrate, quali la sostituzione o rinfoltimento delle massicciate o l'eventuale rimozione di vegetazione ai margini del sedime sono strettamente finalizzati a garantire la sicurezza del trasporto merci e viaggiatori e correlata pertanto a motivazioni connesse all'incolumità pubblica.

Anche in considerazione che la Condizione d'Obbligo CO 5 esclude la possibilità di realizzare aree di cantiere su habitat naturali, l'attuazione complessiva di detta categoria di interventi fa ritenere non possibile la perdita/degrado di habitat di interesse comunitario, così come non comporta frammentazione addizionale a quelle già rappresentata dalla infrastruttura lineare esistente.

In considerazione della rumorosità già generata dal transito dei convogli la presenza di specie obiettivo di conservazione dei siti, salvo occasionalmente, è da ritenersi altamente improbabile.

Inoltre, non risultano prevedibili interferenze significative dovute al disturbo ed alla perturbazione sulle specie tutelate in considerazione che tali contesti sono già caratterizzati da un inquinamento acustico preesistente dovuto alla circolazione ferroviaria e che il rumore aggiuntivo dovute alle attività sull'armento e sul sedime assume carattere temporaneo.

Sulla base di dette valutazioni, in considerazione della tipologia delle proposte e della localizzazione delle stesse, si ritiene che la realizzazione degli interventi di Cat. 2.4 non possa comportare interferenze dirette ed indirette significative nei confronti degli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 presenti sul territorio regionale.

Sulla base di dette indicazioni si esclude la necessità dell'attivazione di procedure di screening di incidenza specifico sulle singole istanze di interventi ricompresi nella categoria Cat. 2.4.

Interventi su reti tecnologiche e infrastrutture viarie e ferroviarie (Cat. 2)	Cat. 2.5 - Manutenzione ordinaria della rete sentieristica esistente, senza ampliamento o variazioni dei tracciati e/o la realizzazione di opere di regimazione idraulica e messa in sicurezza dei versanti. Non si applica su tracciati carrabili.
	<p><b>Condizioni d'Obbligo da integrare nell'istanza e oggetto di VC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Per gli interventi che prevedono la pulizia, con rimozione del detrito da cunette e fossi laterali esistenti, nei siti Natura 2000 indicati in Ambito di Applicazione: CO 3 - Accertamento preventivo dell'assenza di specie di Allegati II e IV della Direttiva Habitat nelle aree di intervento (richiesta dichiarazione asseverata del tecnico annessa alla documentazione progettuale).</i></li> <li>➤ <i>CO 5 - Eventuali aree di cantiere non devono interessare suoli naturali caratterizzati da habitat e specie vegetali di interesse unionale (richiesta dichiarazione asseverata del tecnico) e non deve essere prevista in alcun modo la rimozione di superfici vegetate rappresentative del contesto naturale e/o semi-naturale di riferimento. <b>LA DICHIARAZIONE NON E' NECESSARIA NEL CASO NON SIANO PREVISTE SPECIFICHE AREE DI CANTIERE, MA SI PREVEDANO SOLO LAVORAZIONI LUNGO I SENTIERI.</b></i></li> <li>➤ <i>CO 7 - Gli interventi non possono prevedere scavi o movimenti terra su fossi o canali laterali alle infrastrutture con presenza di vegetazione ripariale.</i></li> <li>➤ <i>CO 8 - Gli interventi non possono prevedere la rimozione di vegetazione arborea naturale, fatto salvo per motivi fitosanitari o di incolumità pubblica certificati delle Autorità competenti.</i></li> <li>➤ <i>CO 12 - Periodo obbligatorio da rispettare in sede di realizzazione degli interventi/attività che prevedono l'utilizzo di attrezzature rumorose (ad es. motoseghe, decespugliatori, mezzi meccanici e altre attrezzature con motore a scoppio):</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Per le ZPS comprese tra 0 e 600 metri s.l.m. tutto l'anno ad eccezione del periodo compreso tra il 01 aprile al 30 giugno. Laddove gli interventi/attività siano previsti in ZPS caratterizzate da zone umide, dovranno essere evitati interventi anche dal 01 dicembre al 01 marzo se ubicati in prossimità delle zone umide stesse, a tutela dell'avifauna acquatica svernante (salvo diversa indicazione sito specifica dettata dall'Ente gestore del sito Natura 2000);</i></li> <li>- <i>Per le ZPS comprese tra 600 e 1000 metri s.l.m., tutto l'anno ad eccezione del periodo compreso tra il 01 aprile ed il 15 luglio. (salvo diversa indicazione sito specifica dettata dall'Ente gestore del sito Natura 2000)</i></li> <li>- <i>Per le ZPS oltre i 1000 metri s.l.m. tutto l'anno ad eccezione del periodo compreso tra il 15 aprile ed il 31 luglio (salvo diversa indicazione sito specifica dettata dall'Ente gestore del sito Natura</i></li> </ul> </li> </ul>

	<p><i>2000).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Per le ZSC della Regione biogeografica mediterranea dal 01 agosto al 01 aprile (salvo diversa indicazione sito specifica dettata dall'Ente gestore del sito Natura 2000);</i></li> <li>- <i>Per le ZSC della Regione biogeografica continentale e della Regione biogeografica alpina dal 15 settembre al 15 aprile (salvo diversa indicazione sito specifica dettata dall'Ente gestore del sito Natura 2000);</i></li> <li>- <i>Per le ZSC caratterizzate dalla presenza della specie Orso bruno marsicano (Ursus arctos), dal 30 settembre al 01 aprile (salvo diversa indicazione sito specifica dettata dall'Ente gestore del sito Natura 2000).</i></li> </ul> <p><i>Calendarizzazioni più o meno restrittive rispetto ai periodi indicati nella CO 12 possono essere indicati dal Soggetto gestore del sito Natura 2000, in virtù della presenza o assenza sito specifica di specie faunistiche di interesse unionale, debitamente verificata dall'Ente gestore stesso.</i></p> <p>➤ <i>CO 16 - Dovrà essere esclusa qualsiasi opera di impermeabilizzazione dei terreni che modifichi la natura dei suoli e l'idrologia superficiale dell'area in progetto.</i></p>
	<p><b>Ambito di Applicazione</b></p>
	<p>Tutti i siti Natura 2000 sul territorio regionale.  È richiesto il rispetto della CO 2 per i seguenti siti Natura 2000:  IT6010005, IT6010006, IT6010013, IT6020004, IT6020005, IT6020016, IT6020018, IT6030029, IT6030032, IT6030034, IT6030040, IT6030042, IT6030043, IT6030053, IT6050005, IT6050008, IT6050018, IT6050020 in considerazione della possibile presenza nei canali, cunette e fossi laterali della specie <i>Bombina pachipus</i> (Ulonone appenninico).</p> <p>È richiesto uno screening di incidenza specifico per gli interventi che ricadono nei siti Natura 2000 IT6030005, IT6030010, IT6030012, IT6030022, IT6030028, IT6030044, IT6030047, IT6030049, IT6030053, IT6030084, IT6040014, IT6040015, IT6040019, IT6040020, in considerazione che i sentieri oggetto manutenzione potrebbero essere potenzialmente caratterizzati dalla presenza dell'habitat prioritario di interesse comunitario cod. 3170*: <i>Stagni temporanei mediterranei</i>.</p>
	<p><b>Autorità competente e modalità espletamento Verifica di Corrispondenza (VC)</b></p>
	<p>Soggetto gestore siti Natura 2000.</p> <p><u>Ottemperanza Condizioni d'obbligo:</u></p> <p><b>CO 3:</b> L'Autorità competente verifica, nei casi in cui siano previsti interventi di pulizia di cunette e fossi laterali che prevedono la rimozione del detrito e di altro materiale naturale, che sia stata preventiva accertata all'assenza di specie di</p>

	<p>anfibi di cui all' Allegato II e IV della Direttiva Habitat (richiesta dichiarazione asseverata del tecnico annessa alla documentazione progettuale).</p> <p><b>CO 5:</b> L'Autorità competente verifica dalle informazioni di progetto che le aree di cantiere siano ubicate su superfici interne al sedime del sentiero, che queste non siano direttamente caratterizzate da habitat o specie vegetali di interesse unionale e che non sia prevista l'eliminazione di superfici vegetate rappresentative del contesto naturale e/o semi-naturale di riferimento.</p> <p><b>CO 7:</b> L'Autorità competente verifica dalle informazioni di progetto che gli interventi non prevedano attività di scavi o movimenti terra su fossi o canali laterali alle infrastrutture con presenza di vegetazione ripariale.</p> <p><b>CO 8:</b> l'Autorità competente verifica che il progetto non preveda la rimozione di vegetazione arborea naturale, fatto salvo per motivi fitosanitari o di incolumità pubblica certificati dalle Autorità competenti.</p> <p><b>CO 12:</b> l'Autorità competente verifica che i lavori, all'interno delle ZPS e ZSC a diverse quote altimetriche, siano calendarizzati nell'ambito dei periodi indicati dalla CO 12 e che corrispondano alle indicazioni sito specifiche dettate dall'Ente gestore del sito Natura 2000, preventivamente comunicate alla Regione, che potranno contenere calendarizzazioni più o meno restrittive rispetto ai periodi indicati nella CO 12, in virtù della presenza o assenza sito specifica di specie faunistiche di interesse unionale, debitamente verificata dall'Ente gestore stesso.</p> <p><b>CO 16:</b> l'Autorità competente verifica che l'intervento non preveda l'impermeabilizzazione del tracciato.</p> <p>Qualora non sia possibile verificare il rispetto delle Condizione d'Obbligo, dovrà essere richiesta l'attivazione di idonea istanza di screening valutazione di incidenza specifico.</p>
	<p><b>Necessità di Informativa/rendicontazione in sede di Verifica di Corrispondenza (VC)</b></p>
	<p>Comunicazione prevista solo nei confronti dell'Ente gestore del Sito Natura 2000 per i siti riportati in Ambito di Applicazione.</p>

### Parere motivato

Gli interventi di Cat. 2.5 riguardano esclusivamente la manutenzione ordinaria della rete sentieristica esistente, senza ampliamento o variazioni dei tracciati e/o la realizzazione di opere di regimazione idraulica e messa in sicurezza dei versanti.

La categoria pre-valutata 2.5 è riferita ad uno stretto *range* di attività che riguardano la pulizia delle canalette laterali dei sentieri, il rifacimento/manutenzione delle protezioni laterali se esistenti, l'eventuale sistemazione del sedime, senza tuttavia la possibilità che siano previste ampliamenti dei tracciati o variazioni degli stessi. Tutti gli interventi che prevedono invece regimazione idraulica e messa in sicurezza dei versanti, nonché ampliamento o variazione dei tracciati, sono invece rimandati a screening di incidenza specifico in quanto la loro attuazione potrebbe comportare interferenze che richiedono una valutazione caso per caso.

Inoltre, dalla sottocategoria sono stati esclusi i tracciati carrabili, in quanto un loro miglioramento potrebbe comportare una maggior possibilità di transito con conseguente aumento di carico antropico in aree ove attualmente è limitato (es. aree in cui è presente *Ursus arctos*).

Con il rispetto della CO2 il proponente si impegna a verificare nei casi di interventi di pulizia delle cunette laterali l'assenza dell'Ululone appenninico (*Bombina pachipus*), in quanto suddetti fossi potrebbero rappresentare un potenziale habitat per la specie.

Inoltre, è richiesto l'assoggettamento a screening specifico per tutti gli interventi in siti caratterizzati da boschi planiziali con possibile presenza di habitat cod. 3170\*: *Stagni temporanei mediterranei*, in quanto tale habitat potrebbe svilupparsi proprio in prossimità dei tracciati dei sentieri esistenti.

In considerazione delle limitazioni e delle indicazioni progettuali da rispettare non sono prevedibili fenomeni di perdita di habitat naturale e frammentazione, mentre non possono essere aprioristicamente esclusi fenomeni di perturbazioni di specie faunistiche ed avifaunistiche. Per tali ragioni gli interventi, al fine di garantire che gli stessi sia compatibili con il rispetto degli obiettivi di conservazione, devono essere calendarizzati ed eseguiti nei periodi indicati nella Condizioni d'Obbligo CO12. Tali periodi sono stati indicati nel rispetto delle esigenze ecologiche delle varie specie sia di teriofauna che avifaunistiche che a diverse quote popolano ZSC e ZPS.

Sulla base di dette valutazioni, in considerazione della tipologia dell'intervento, delle limitazioni si ritiene che la realizzazione degli interventi di Cat. 2.5 non possa comportare interferenze dirette ed indirette significative nei confronti degli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 presenti sul territorio regionale.

Sulla base di dette indicazioni si esclude la necessità dell'attivazione di procedure di screening di incidenza specifico sulle singole istanze di interventi ricompresi nella categoria Cat. 2.5.

Interventi su reti tecnologiche e infrastrutture viarie e ferroviarie (Cat. 2)	Cat. 2.6 – Realizzazione e manutenzione di opere di regimazione idraulica di strade e ferrovie, nelle strette adiacenze delle infrastrutture (max 4 metri)
	<p><b>Condizioni d'Obbligo da integrare nell'istanza e oggetto di VC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>CO 2 - <i>Per gli interventi effettuati entro un buffer di 50 metri ha habitat naturali acquatici, fluviali o ripariali: Accertamento preventivo dell'assenza di habitat naturali e seminaturali di interesse comunitario di Allegato I o di specie vegetali di Allegato II della Direttiva Habitat (richiesta dichiarazione asseverata del tecnico annessa alla documentazione progettuale).</i></b></li> <li>➤ <b>CO 5 - <i>Eventuali aree di cantiere non devono interessare suoli naturali caratterizzati da habitat e specie vegetali di interesse unionale (richiesta dichiarazione asseverata del tecnico) e non deve essere prevista in alcun modo la rimozione di superfici vegetate rappresentative del contesto naturale e/o semi-naturale di riferimento.</i></b></li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>CO 7</b> - <i>Gli interventi non possono prevedere scavi o movimenti terra su fossi o canali laterali alle infrastrutture con presenza di vegetazione ripariale.</i></li> <li>➤ <b>CO 8</b> - <i>Gli interventi non possono prevedere la rimozione di vegetazione arborea naturale, fatto salvo per motivi fitosanitari o di incolumità pubblica certificati delle Autorità competenti.</i></li> <li>➤ <b>CO 9</b> - <i>L'eventuale introduzione di specie vegetali dovrà prevedere l'impiego di ecotipi locali o di specie autoctone provenienti da vivai certificati.</i></li> </ul>
	<b>Ambito di Applicazione</b>
	<p>Tutti i siti Natura 2000 sul territorio regionale.  <u>È richiesto il rispetto della CO 2 per i seguenti siti Natura 2000, qualora gli interventi siano ubicati entro un buffer di 50 metri da habitat acquatici, fluviali e ripariali.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IT6010001, IT6010003, IT6010006, IT6010007, IT6010008, IT6010012, IT6010013, IT6010017, IT6010018, IT6010019, IT6010020, IT6010024, IT6010029, IT6010031, IT6010033, IT6010035, IT6010037, IT6010038, IT6010055, IT6010056, IT6010057, IT6020001, IT6020005, IT6020007, IT6020009, IT6020010, IT6020011, in considerazione della presenza di habitat di interesse comunitario cod. 31: <i>Acque stagnanti.</i></li> <li>- IT6020012, IT6020013, IT6020014, IT6020018, IT6030001, IT6030004, IT6030005, IT6030009, IT6030010, IT6030011, IT6030012, IT6030022, IT6030027, IT6030028, IT6030038, IT6030043, IT6030044, IT6030047, IT6030049, IT6030051, IT6030053, IT6030084, IT6030085 in considerazione della presenza di habitat di interesse comunitario cod. 32: <i>Acque correnti - tratti di corsi d'acqua a dinamica naturale o seminaturale (letti minori, medi e maggiori) in cui la qualità dell'acqua non presenta alterazioni significative.</i></li> <li>- IT6040020, IT6040024, IT6040043, IT6050005, IT6050008, IT6050015, IT6050023 in considerazione della presenza dell'habitat di interesse comunitario cod. 92A0: <i>Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba.</i></li> <li>- IT6040002, IT6040003 in considerazione della presenza dell'habitat di interesse comunitario cod. 91E0*: <i>Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).</i></li> <li>- IT6030085 IT6040002 considerazione della presenza dell'habitat di interesse comunitario cod. 91B0: <i>Frassineti termofili a Fraxinus angustifolia.</i></li> <li>- IT6040003, IT6040008, IT6040010, IT6040014, IT6040015, IT6040018, IT6040019 in considerazione della presenza dell'habitat di interesse comunitario cod. 91F0: <i>Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris).</i></li> </ul>
	<b>Autorità competente e modalità espletamento Verifica di Corrispondenza (VC)</b>
	<p>Soggetto gestore del sito Natura 2000 o Autorità che rilascia l'Autorizzazione finale in materia edilizia.</p> <p><u>Ottemperanza Condizioni d'obbligo:</u></p> <p><b>CO 2:</b> Per gli interventi ricadenti in prossimità (buffer 50 metri) degli habitat</p>

	<p>acquatici, fluviali e ripariali indicati, nei siti Natura 2000 indicati in Ambito di Applicazione, l'Autorità competente verifica che gli elaborati di progetto contengano o la dichiarazione asseverata del tecnico relativa all'assenza, nell'area di progetto, di habitat naturali e seminaturali o di specie vegetali di interesse comunitario di Allegato I o II della Direttiva Habitat, oppure forniscano una descrizione dello stato dei luoghi dai quale sia possibile escludere la presenza di habitat o specie vegetali di interesse comunitario sia nelle aree di cantiere sia in quelle di realizzazione dell'opera.</p> <p><b>CO 5:</b> L'Autorità competente verifica dalle informazioni di progetto che le aree di cantiere siano ubicate su superfici interne al sedime ferroviario o stradale, oppure che non ricadono in aree caratterizzate da habitat e specie vegetali di interesse unionale e che non sia prevista l'eliminazione di superfici vegetate rappresentative del contesto naturale e/o semi-naturale di riferimento</p> <p><b>CO 7:</b> L'Autorità competente verifica dalle informazioni di progetto che gli interventi non prevedano attività di scavi o movimenti terra su fossi o canali laterali alle infrastrutture con presenza di vegetazione ripariale.</p> <p><b>CO 8:</b> l'Autorità competente verifica che il progetto non preveda la rimozione di vegetazione arborea naturale, fatto salvo per motivi fitosanitari o di incolumità pubblica certificati delle Autorità competenti.</p> <p><b>CO 9:</b> l'Autorità verifica che le specie proposto per l'impianto sono di origine autoctona rispetto al contesto ambientale di riferimento.</p> <p>Qualora non sia possibile verificare il rispetto delle Condizione d'Obbligo, dovrà essere richiesta l'attivazione di idonea istanza di screening valutazione di incidenza specifico.</p> <p><b>Necessità di Informativa/rendicontazione in sede di Verifica di Corrispondenza (VC)</b></p> <p>Prevista comunicazione in materia di screening di incidenza al soggetto gestore e all'Autorità regionale competente per la VInCA solo nei casi di interventi su ZSC e ZPS caratterizzati dagli habitat fluviali inseriti in Ambito di Applicazione.</p>
--	---

### **Parere motivato**

Gli interventi Cat. 2.6 relativa alla realizzazione e manutenzione di opere di regimazione idraulica di strade e ferrovie, nelle strette adiacenze delle infrastrutture (max 4 metri), sono finalizzati a garantire la funzionalità delle suddette infrastrutture lineari ferroviari e stradali esistenti con la finalità di garantire l'incolumità pubblica.

In considerazione che detti interventi possono comportare interventi fisici con potenziale interferenza su habitat e specie, l'ambito di applicazione degli stessi è stato ridotto a 4 metri lineari a destra e sinistra dei tracciati (sedime ferroviaria e sedime stradale) e pertanto in zone già perturbate sia direttamente che indirettamente dal transito veicolare e ferroviario, nonché dalla presenza dell'infrastruttura medesima.

In generale le opere di regimazione idraulica, in quanto laterali, alle infrastrutture lineari esistenti non comportano fenomeni significativi di frammentazione addizionali a quelli già derivati dalla presenza dell'opera preesistente.

Considerato inoltre che gli interventi di modifica del regime delle acque, anche se limitati alle pertinenze delle infrastrutture, potrebbero causare possibili interferenze nei confronti nei confronti di habitat acquatici, fluviali o ripariali (es. intorbidimento, o modifiche indirette al regime di trasporto solido), è necessario che gli interventi di Cat. 2.6 siano ubicati ad una distanza di almeno di 50 metri da tali tipologie di habitat: per tali motivazioni è previsto il rispetto della CO 2.

Inoltre, in considerazione che gli interventi di Cat. 2.6 sono finalizzati a garantire la funzionalità delle infrastrutture al fine di assicurare l'incolumità pubblica, non risulta possibile limitare l'effettuazione degli interventi a periodi temporali predefiniti; tale impossibilità è in ogni caso mitigata dalla presenza del rumore di fondo e già contestualizzato nel contesto ambientale di intervento dalla presenza del fattore di disturbo dato dal transito veicolare e ferroviario.

Nel rispetto delle Condizioni d'Obbligo proposte, relative all'assenza di aree di cantiere su habitat di interesse comunitario, all'impossibilità sia di attuare interventi su fossi e canali laterali con vegetazione ripariale sia di procedere alla rimozione di vegetazione arborea naturale, si ritiene che gli interventi di Cat. 2.6. siano compatibili con le finalità di tutela dei siti Natura 2000.

Sulla base di dette valutazioni, in considerazione della tipologia dell'intervento, delle limitazioni imposte e della localizzazione degli stessi si ritiene che la realizzazione degli interventi di Cat. 2.6 non possa comportare interferenze dirette ed indirette significative nei confronti degli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 presenti sul territorio regionale.

Sulla base di dette indicazioni si esclude la necessità dell'attivazione di procedure di screening di incidenza specifico sulle singole istanze di interventi ricompresi nella categoria Cat. 2.6.

Interventi su reti tecnologiche e infrastrutture viarie e ferroviarie (Cat. 2)	Cat. 2.7 - Messa in opera e manutenzione di barriere stradali e ferroviarie protettive, di segnaletica stradale e ferroviaria, sia verticale che orizzontale, e degli impianti di illuminazione su sedimi esistenti o nelle loro strette adiacenze (4 metri).
	<p><b>Condizioni d'Obbligo da integrare nell'istanza e oggetto di VC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>CO 5</b> - <i>Eventuali aree di cantiere non devono interessare suoli naturali caratterizzati da habitat e specie vegetali di interesse unionale (richiesta dichiarazione asseverata del tecnico) e non deve essere prevista in alcun modo la rimozione di superfici vegetate rappresentative del contesto naturale e/o semi-naturale di riferimento.</i></li> <li>➤ <b>CO 7</b> - <i>Gli interventi non possono prevedere scavi o movimenti terra su fossi o canali laterali alle infrastrutture con presenza di vegetazione ripariale.</i></li> <li>➤ <b>CO 8</b> - <i>Gli interventi non possono prevedere la rimozione di vegetazione arborea naturale, fatto salvo per motivi fitosanitari o di incolumità pubblica certificati delle Autorità competenti.</i></li> <li>➤ <b>CO 15:</b> <b>Per gli interventi che prevedono la realizzazione di barriere contermini alle infrastrutture senza interruzioni longitudinali; Devono</b></li> </ul>



	<i>essere previsti o già presenti idonei passaggi per la fauna.</i>
	<b>Ambito di Applicazione</b>
	Tutti i siti Natura 2000 sul territorio regionale
	<b>Autorità competente e modalità espletamento Verifica di Corrispondenza (VC)</b>
	Soggetto gestore del sito Natura 2000 o Autorità che rilascia l'Autorizzazione finale in materia edilizia.
	<u>Ottemperanza Condizioni d'obbligo:</u>
	<b>CO 5:</b> L'Autorità competente verifica dalle informazioni di progetto che le aree di cantiere siano ubicate su superfici interne al sedime ferroviario o stradale, oppure che non ricadono in aree caratterizzate da habitat e specie vegetali di interesse unionale e che non sia prevista l'eliminazione di superfici vegetate rappresentative del contesto naturale e/o semi-naturale di riferimento.
	<b>CO 7:</b> L'Autorità competente verifica dalle informazioni di progetto che gli interventi non prevedano attività di scavi o movimenti terra su fossi o canali laterali alle infrastrutture con presenza di vegetazione ripariale.
	<b>CO 8:</b> L'Autorità competente verifica che il progetto non preveda la rimozione di vegetazione arborea naturale, fatto salvo per motivi fitosanitari o di incolumità pubblica certificati delle Autorità competenti.
	<b>CO 15:</b> Nei casi di realizzazione di barriere laterali, l'Autorità che approva l'intervento verifica dalla documentazione progettuale la presenza sull'infrastruttura di passaggi idonei all'attraversamento della fauna o se ne è prevista la realizzazione nell'ambito del progetto
	Qualora non sia possibile verificare il rispetto delle Condizione d'Obbligo, dovrà essere richiesta l'attivazione di idonea istanza di screening valutazione di incidenza specifico.
	<b>Necessità di Informativa/rendicontazione in sede di Verifica di Corrispondenza (VC)</b>
	Comunicazione prevista nei confronti dei soggetti gestori dei siti Natura 2000.

### Parere motivato

Gli interventi di Cat. 2.7 riguardano essenzialmente attività relative alla messa in opera e manutenzione di barriere stradali e ferroviarie protettive, di segnaletica stradale e ferroviaria, sia verticale che orizzontale, e degli impianti di illuminazione su sedimi esistenti o nelle loro strette adiacenze (4 metri).

La manutenzione e messa in opere delle protezioni laterali alle infrastrutture lineari, della illuminazione delle stesse, ed il rifacimento della segnaletica sia verticale che orizzontale hanno l'obiettivo di assicurare la funzionalità dell'infrastruttura e quindi di garantire un pubblico servizio e l'incolumità pubblica.

In considerazione che gli interventi devono in ogni caso essere limitati ad un buffer di 4 metri rispetto ai tracciati, non sono prevedibili perdite permanenti di habitat naturale, inoltre le

indicazioni progettali limitano la possibilità di rimozione di vegetazione arborea, riducendo ulteriormente eventuali effetti su formazioni vegetali presenti ai margini dei sedimi ferroviari e stradali.

L'eventuale posa di barriere protettive laterali fisse, senza interruzioni longitudinali, in considerazione del possibile effetto di frammentazione addizionale, devono essere attuate nel rispetto della CO 15, che prevede la presenza di idonei passaggi per la fauna.

Trattandosi di attività ed interventi in aree già perturbate dal transito veicolare e ferroviario, ed in considerazione sia della limitata estensione degli interventi che della ridotta durata delle cantierizzazioni si ritiene non necessario introdurre limitazioni temporali nel periodo di esecuzioni dei lavori.

Sulla base di dette valutazioni, in considerazione della tipologia dell'intervento, delle limitazioni imposte e della localizzazione degli stessi si ritiene che la realizzazione degli interventi di Cat. 2.5 non possa comportare interferenze dirette ed indirette significative nei confronti degli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 presenti sul territorio regionale.

Sulla base di detta indicazioni si esclude la necessità dell'attivazione di procedure di screening di incidenza specifico sulle singole istanze di interventi ricompresi nella categoria Cat. 2.5.

Installazione di impianti su strutture esistenti (Cat. 3)	Cat. 3.1 - Realizzazione di impianti fotovoltaici e solare-termici posti su manufatti, civili abitazioni o altre strutture preesistenti per interventi ricadenti nei seguenti siti: IT6030005, IT6030043, IT6040019 e IT6040043
	<b>Condizioni d'Obbligo da integrare nell'istanza e oggetto di VC</b>
	➤ <b>Per i siti Natura 2000 riportati nella sezione Ambito di Applicazione: CO 1</b> - <i>Accertamento preventivo dell'assenza di rifugi o siti di riproduzione di chiroterteri di cui all'Allegato II della Direttiva Habitat o specie avifaunistiche di cui all'art. 4 della Direttiva Uccelli in corrispondenza delle strutture oggetto di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ed adeguamento tecnologico (richiesta dichiarazione asseverata del tecnico annessa alla documentazione progettuale).</i>
	<b>Ambito di Applicazione</b>
	Si applica, per i seguenti siti con l'adempimento della CO 1: - IT6030005, IT6030043, IT6040019 e IT6040043, in considerazione della presenza quale obiettivo di conservazione di <i>Falco naumanni</i>
<b>Autorità competente e modalità espletamento Verifica di Corrispondenza (VC)</b>	
Soggetto gestore del sito Natura 2000 o Autorità che rilascia l'Autorizzazione finale in materia edilizia.	
<b>Ottemperanza Condizioni d'obbligo:</b>	
<b>CO 1:</b> L'Autorità competente, per i siti sopra riportati, verifica che gli elaborati di progetto contengano la dichiarazione asseverata del tecnico relativa all'assenza	

	<p>specie di chiroterofauna di cui all'Allegato II della Direttiva Habitat o specie avifaunistiche di cui all'art. 4 della Direttiva Uccelli.</p> <p>Qualora non sia possibile verificare la CO 1, dovrà essere richiesto al proponente di attivare idonea istanza di screening valutazione di incidenza specifico.</p> <p>Dell'esito della Verifica di Corrispondenza è dato conto nell'Atto autorizzativo finale, quando previsto.</p> <p>Nei casi di applicazione dell'art. 6 e 6 bis del DPR 380/2001, l'istanza di verifica di corrispondenza deve essere in ogni caso trasmessa al Soggetto gestore del sito Natura 2000 che si esprime in caso di esito negativo della verifica entro un termine di 15 giorni dall'acquisizione della richiesta.</p>
	<p><b>Necessità di Informativa/rendicontazione in sede di Verifica di Corrispondenza (VC)</b></p>
	<p>Comunicazione prevista nei confronti del soggetto gestore solo per i siti indicati in Ambito di Applicazione</p>

### Parere motivato

Gli interventi di categoria Cat. 3.1, riguardano esclusivamente l'installazione su strutture esistenti di piccoli impianti tecnologici in aree già urbanizzati ed edificate.

Tali interventi per loro stessa tipologia non comportano sottrazione frammentazione di habitat di interesse comunitario o habitat di specie, in quanto da attuarsi su edificazioni già realizzate senza la necessità di realizzare area di cantiere a terra.

In considerazione che i tetti, le strutture ed i manufatti esistenti possono essere sede di nidi di specie avifaunistiche di cui all'art. 4 della Direttiva Uccelli, e nello specifico di *Falco naumanni*, in quanto specie maggiormente insediata in contesti urbanizzati, l'assenza di fenomeni di perturbazione e disturbo sui citati obiettivi di conservazione è attuata mediante il rispetto della Condizioni d'Obbligo CO 1.

Per tale ragione l'installazione degli impianti dovrà essere proceduta da una ispezione delle strutture, i cui esiti dovranno essere adeguatamente dichiarati negli elaborati di progetto. Qualora sia riscontrata la presenza di Chiroteri e/o altre specie faunistiche di interesse unionale, dovrà essere attivata idonea istanza di screening di valutazione di incidenza.

Fatte salve misure più restrittive da parte degli Enti gestori dei siti Natura 2000, per detti interventi non sono previste limitazioni del periodo di effettuazione e/o sospensione dei lavori dei lavori in quanto si ritiene che il disturbo e perturbazione sulle specie tutelate sia non significativo rispetto al livello di disturbo antropico preesistente, anche in considerazione della limitata durata delle attività di installazione.

Per le motivazioni sopra riportate si ritiene che gli interventi di Cat. 3.1. non possono comportare interferenze negative sulle specie avifaunistiche di cui all'art. 4 della Direttiva Uccelli, né degrado e perturbazione degli habitat e delle specie di Allegato I e II della Direttiva 92/43/CEE "Habitat".

Sulla base di dette indicazioni si esclude la necessità dell'attivazione di procedure di screening di incidenza specifico sulle singole istanze della categoria Cat.3.1.

<p><b>Installazione di impianti su</b></p>	<p><b>Cat. 3.2 - Installazione e sostituzione di ripetitori, parabole, antenne e altri elementi su tralicci già esistenti.</b></p>
--	--

<b>strutture esistenti (Cat. 3)</b>	
	<b>Condizioni d'Obbligo da integrare nell'istanza e oggetto di VC</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Per le ZPS nei casi in cui il traliccio esistenti sia interessato da siti di nidificazione: CO 1 - Accertamento preventivo dell'assenza di rifugi o siti di riproduzione di chiroteri di cui all'Allegato II della Direttiva Habitat o specie avifaunistiche di cui all'art. 4 della Direttiva Uccelli in corrispondenza delle strutture oggetto di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ed adeguamento tecnologico (richiesta dichiarazione asseverata del tecnico annessa alla documentazione progettuale o idonea documentazione fotografica).</b></li> <li>➤ <b>CO 5 - Eventuali aree di cantiere non devono interessare suoli naturali caratterizzati da habitat e specie vegetali di interesse unionale (richiesta dichiarazione asseverata del tecnico) e non deve essere prevista in alcun modo la rimozione di superfici vegetate rappresentative del contesto naturale e/o semi-naturale di riferimento</b></li> <li>➤ <b>CO 6 - Utilizzo di viabilità esistente per il raggiungimento dell'area di intervento, senza apertura di nuovi percorsi fuoristrada o su suoli naturali, sia in fase di cantiere che di esercizio.</b></li> </ul>
	<b>Ambito di Applicazione</b>
	Tutti i siti Natura 2000 sul territorio regionale.
<b>Autorità competente e modalità espletamento Verifica di Corrispondenza (VC)</b>	
<p>Soggetto gestore del sito Natura 2000 o Autorità che rilascia l'Autorizzazione finale in materia edilizia.</p> <p><u>Ottemperanza Condizioni d'obbligo:</u></p> <p><b>CO 1:</b> Nei casi in cui il traliccio oggetto di intervento presenti evidenze di nidi di specie avifaunistiche, l'Autorità competente verifica gli elaborati di progetto contengano la dichiarazione asseverata del tecnico relativa all'assenza specie di chiroterofauna di cui all'Allegato II della Direttiva Habitat o specie avifaunistiche di cui all'art. 4 della Direttiva Uccelli.</p> <p><b>CO 5:</b> L'Autorità competente verifica dalle informazioni di progetto che le eventuali aree di cantiere siano ubicate su superfici non caratterizzate da habitat e specie vegetali di interesse unionale e che non sia prevista l'eliminazione di superfici vegetate rappresentative del contesto naturale e/o semi-naturale di riferimento.</p> <p><b>CO 6 -</b> L'Autorità competente verifica che l'area di intervento sia raggiungibile con la viabilità già esistente.</p> <p>Qualora non sia possibile verificare le Condizioni d'Obbligo, dovrà essere richiesto al proponente di attivare idonea istanza di screening valutazione di incidenza specifico.</p>	

	<p>Dell'esito della Verifica di Corrispondenza è dato conto nell'Atto autorizzativo finale, quando previsto.</p> <p>Nei casi di applicazione dell'art. 6 e 6 bis del DPR 380/2001, l'istanza di verifica di corrispondenza deve essere in ogni caso trasmessa al Soggetto gestore del sito Natura 2000 che si esprime in caso di esito negativo della verifica entro un termine di 15 giorni dall'acquisizione della richiesta.</p>
	<p><b>Necessità di Informativa/rendicontazione in sede di Verifica di Corrispondenza (VC)</b></p>
	<p>Nessuna comunicazione prevista in materia di screening di incidenza</p>

### Parere motivato

Gli interventi di categoria Cat. 3.2, riguardano esclusivamente l'installazione su tralicci esistenti di impianti tecnologici, quali antenne, parabole, ripetitori.

In considerazione che l'installazione è limitata nell'ambito dei tralicci esistenti non risultano possibili fenomeni di sottrazione frammentazione di habitat di interesse comunitario o habitat di specie.

In merito alle attività di cantiere è previsto il rispetto della CO 5 e Co 6, che escludono la possibilità che le cantierizzazioni interessi suoli caratterizzati da habitat naturali e che sia necessario aprire nuove piste di cantiere per il raggiungimento delle aree: è infatti previsto l'utilizzo della sola viabilità esistente.

Per le suddette ragioni non risultano prevedibili interferenze nei confronti di habitat di interesse comunitario di cui all'Allegato I della Direttiva Habitat.

In considerazione del fatto che occasionalmente i tralicci sono strutture al di sopra delle quali possono rinvenirsi nidi di specie avifaunistiche, è richiesto l'accertamento preventivo che il nido non appartenga a specie avifaunistiche di cui all'art. 4 della Direttiva Uccelli. Tale Condizione deve essere verificata mediante il rispetto della Condizioni d'Obbligo CO 1 al fine di escludere possibili fenomeni di perturbazione e disturbo di ornitofauna tutelata.

Per tale ragione l'installazione degli impianti sopra i tralicci esistenti per i quali sia accertata la presenza di un nido, dovrà essere proceduta da una ispezione delle strutture, i cui esiti dovranno essere adeguatamente dichiarati negli elaborati di progetto. Qualora sia riscontrata la presenza di specie faunistiche di interesse unionale, dovrà essere attivata idonea istanza di screening di valutazione di incidenza.

Fatte salve misure più restrittive da parte degli Enti gestori dei siti Natura 2000, nei casi si sia verificata positivamente la CO 1, per detti interventi non sono previsti periodi specifici per l'esecuzione dei lavori in quanto la limitata durata degli stessi non comporta un disturbo o perturbazione da ritenersi significativa nei confronti delle specie di interesse comunitario.

Per le motivazioni sopra riportate si ritiene che gli interventi di Cat. 3.2 non possano comportare interferenze negative sulle specie avifaunistiche di cui all'art. 4 della Direttiva Uccelli, né degrado e perturbazione degli habitat e delle specie di Allegato I e II della Direttiva 92/43/CEE "Habitat".

Sulla base di dette indicazioni si esclude la necessità dell'attivazione di procedure di screening di incidenza specifico sulle singole istanze della categoria Cat. 3.2.